



**Stazione  
Unica  
Appaltante**



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E DELL’ART. 48 COMMA 5 E SS DELLA LEGGE 108/2021 DI APPALTO INTEGRATO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO PER L’INFANZIA A CORTEMAGGIORE (PC). INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU M4-C1-I.1.1. CUP: H71B21007440006. CIG: 9678971B89**

### **DISCIPLINARE DI GARA**

Allegati:

- 1)** Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni (integrative al DGUE) per l’ammissione;
- 2)** Dichiarazione per concorrenti in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
- 3)** Modulo Offerta economica (da includere nella busta dell’offerta economica);
- 4)** Modulo per l’attestazione del pagamento dell’imposta di bollo;
- 5)** Dichiarazione di impegno dell’impresa ausiliaria (in caso di avvalimento).
- 6)** Dichiarazione dei progettisti;
- 7)** Dichiarazione individuazione titolare effettivo;
- 8)** Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità;
- 9)** Patto di integrità approvato con deliberazione di G.C. del Comune di Cortemaggiore n. 13 del 26/01/2023;
- 10)** Dichiarazione di offerta delle tempistiche per la consegna della progettazione definitiva ed esecutiva (da includere nell’offerta tecnica).

### **PREMESSE**

La presente procedura di gara è svolta attraverso una piattaforma telematica ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016; la piattaforma è denominata **SATER (Sistema Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna, “Sistema” nel prosieguo)** ed è accessibile dal sito di Intercenter-ER (d’ora in poi “Sito”) <http://intercenter.regione.emiliaromagna.it>

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per impegnare l’operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente ed incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

**L'accesso, l'utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e nelle guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.**

Tramite il Sito si accederà alla procedura nonché alla documentazione di gara.

**Per domande relative all'utilizzo di SATER si invitano gli operatori economici a far riferimento esclusivamente al numero verde 800 810 799.**

In esecuzione della determinazione a contrarre n. 47 del 23/02/2023, il Comune di Cortemaggiore (PC) ha disposto l'indizione di una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 48 e ss. della Legge 108/2021 di appalto integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione di un nuovo Polo per l'infanzia a Cortemaggiore (PC); Intervento finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU – M4-C1-I1.1., con decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione per il PNRR 26 ottobre 2022, n. 74.

Il progetto di fattibilità tecnico economica posto a base di gara è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Cortemaggiore n. 182 del 15/12/2022. La validazione è stata effettuata ai sensi dell'art. 26, comma 8, del Codice in data 14/02/2023 con Determinazione n. 39 del Responsabile Unico del Procedimento.

L'affidamento ha per oggetto un contratto misto di lavori e servizi in quanto è prevista sia la redazione del progetto definitivo ed esecutivo che l'esecuzione dei lavori di che trattasi, secondo le specifiche riepilogate di seguito e dettagliate nel progetto predetto.

Il presente disciplinare, che costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara, contiene le condizioni per la partecipazione alla procedura, le modalità di presentazione dell'offerta, l'elenco dei documenti da presentare e informazioni relative alle fasi in cui si articola la procedura di gara.

Il bando di gara è stato pubblicato:

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 26 del 03/03/2023, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D.M. 2 dicembre 2016
- per estratto sui quotidiani "La Repubblica" ed "Libertà", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. 2 dicembre 2016;
- sul profilo del committente <http://www.provincia.pc.it>, alla sezione Stazione Unica Appaltante, alla sottosezione "Bandi, Avvisi ed esiti";
- sulla piattaforma per gare telematiche SATER di Intercenter-ER, al *link* seguente: <http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/>;
- sul Sistema informativo appalti Regione Emilia Romagna – SITAR;
- all'Albo pretorio del Comune di Cortemaggiore (PC);

Alla presente procedura aperta trovano applicazione:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
- la legge n. 55/2019;
- la L. 120 del 11/09/2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- d.l. 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto "Mille Proroghe"), convertito in legge n. 15 del 25/02/2022;
- il D.L. 31 maggio 2021, n.77 convertito in L. 108 del 29 luglio 2021;
- il D.P.R. 207/2010, nelle parti ancora in vigore e in quanto applicabile;
- il Codice di comportamento dei dipendenti approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 23/02/2021 del Comune di Cortemaggiore;
- il Protocollo di "Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi d'infiltrazione criminale tra la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Piacenza e il Comune di Cortemaggiore" sottoscritto in data 08/09/2020, rinvenibile al link:

<http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1207/Cortemaggiore.pdf>

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia da Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- il Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
- i Criteri Ambientali Minimi approvati con Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 23/06/2022, pubblicati in Gazzetta Ufficiale del 06/08/2022, n. 183, in vigore dal 04/12/2022;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza".
- trattandosi di procedura di gara afferente ad investimenti pubblici finanziati con le risorse previste dal PNRR si applicano le disposizioni di cui all'art. 47, 48 e 50 del d.l. n. 77/2021 convertito in l. n. 108/2021.
- Agli operatori economici si richiede inoltre di dichiarare di assumersi gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili, agli obiettivi trasversali, quali il principio della parità di genere (c.d. Gender Equality) e il principio di protezione e valorizzazione dei giovani.

**La procedura di gara verrà espletata, per conto del Comune di Cortemaggiore (PC), dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza**, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e della Convenzione stipulata fra il Comune di Cortemaggiore e la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, sottoscritta in data 02/03/2022 e registrata in data 02/03/2022 al n. 46 del Registro scritture private della Provincia.

Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Arch. Davide Mori, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Cortemaggiore (PC).

Responsabile della fase di affidamento nell'ambito della procedura di gara, ai sensi dell'art. 37 del Codice, è la dott.ssa Giuliana Cordani, Titolare della Posizione Organizzativa "Stazione Unica Appaltante" della Provincia di Piacenza.

Il luogo di esecuzione dei lavori è il Comune di Cortemaggiore (PC) (codice NUTS: ITH51 - codice ISTAT: 033018).

L'aggiudicazione spetta al Comune di Cortemaggiore (PC), che provvederà anche agli adempimenti necessari per la stipula del contratto presso i propri uffici.

**Nota bene: la documentazione facente parte del Progetto di Fattibilità tecnico economica posto a base di gara è visionabile sul sito del Comune di Cortemaggiore (PC) al seguente [link](#):**

<https://www.comune.cortemaggiore.pc.it/index.php/amministrazione-trasparente/opere-pubbliche/realizzazione-di-un-polo-per-l-infanzia-cup-h71b21007440006-finanziato-dall-unione-europea-next-generation-eu-pnrr-iniziativa-m4c1i-1/progetto-di-fattibilita-tecnica-ed-economica>

## 1. STAZIONE APPALTANTE

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA, per conto del Comune di Cortemaggiore(PC), ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D.Lgs. 50/2016. Indirizzo: Corso Garibaldi, 50 – 29121 Piacenza; telefono: 0523/795258 – pec: provpc@cert.provincia.pc.it

## 2. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto avrà per oggetto l'affidamento della progettazione e dell'esecuzione dei relativi lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di che trattasi, compresa la relazione degli elaborati del progetto definitivo, del progetto esecutivo e l'esecuzione di tutte le opere. Gli elaborati di progetto definitivo ed esecutivo dovranno essere completi di ogni documento richiesto a termini di legge ed altresì compatibili e conformi alle autorizzazioni e nulla osta, comunque denominati, da acquisire in corso di procedura, e non dovranno comportare alcun aumento di spesa rispetto all'importo complessivo del progetto di fattibilità tecnica ed economica, approvato con la citata deliberazione di Giunta comunale.

CPV lavori: 45214100-1 (lavori di costruzione di scuole per l'infanzia)

CPV progettazione: 71221000-3 (servizi di progettazione di edifici)

**Relativamente ai LAVORI oggetto dell'appalto, tra le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa rientrano in particolare le seguenti individuate al comma 53 dell'art. 1 della Legge 6/11/2012, n. 190:**

- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume.

Ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Codice, l'appalto verrà aggiudicato secondo le disposizioni applicabili agli appalti di lavori, fermo restando che, per quanto disciplinato dallo stesso articolo, l'operatore economico deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità sia per l'esecuzione dei lavori che per la prestazione dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e dell'art. 48 comma 5 e ss. della L. 108/2021.

Le prestazioni a carico dell'appaltatore sono le seguenti:

1. Elaborazione del progetto definitivo ed esecutivo in conformità alle prescrizioni di cui alla normativa vigente, entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione, di cui giorni 60 (sessanta) relativi alla redazione e consegna degli elaborati relativi al progetto definitivo di cui all'art. 24 e ss. del D.P.R. 207/10 utili all'indizione della Conferenza di servizi decisoria, e di cui giorni 30 (trenta) per la redazione e consegna degli ulteriori elaborati di cui al progetto definitivo di cui all'art. 24 e ss. nonché di tutti quelli relativi alla progettazione esecutiva di cui all'art. 33 e ss del D.P.R. 207/10, decorrenti dalla data del verbale di ripresa dell'esecuzione;
2. Esecuzione dei lavori, entro 700 (giorni) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna firmato dal direttore dei lavori e dall'aggiudicatario.

Si precisa inoltre che:

1. che la realizzazione delle attività progettuali prevede il rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art.9 del Reg. (UE) 2021/241;
2. che la realizzazione delle attività progettuali prevede di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
3. che la realizzazione delle attività progettuali deve essere coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) e, ove applicabili, ai principi della parità di genere (c.d. Gender Equality) e di protezione e valorizzazione dei giovani;
4. che l'attuazione del progetto prevede il rispetto delle norme comunitarie e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, uguaglianza di genere e pari opportunità e tutela dei diversamente abili;

## 3. IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO.

L'importo complessivo delle attività costituenti l'appalto integrato (progettazione definitivo-esecutiva ed esecuzione lavori) è pari a **€ 3.239.434,27**, oltre IVA e contributo C.N.P.A.I.A.

Per l'esecuzione dei **lavori** è stato stimato un importo complessivo pari a **€ 3.087.870,00** al netto di I.V.A., di cui **€ 2.972.356,44** soggetto a ribasso ed **€ 115.513,56** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice, l'importo posto a base di gara comprende il costo della **manodopera relativamente ai lavori**, che ammonta ad € 1.040.324,75, con un'incidenza stimata del 35% sull'importo lavori.

Per i servizi di natura intellettuale relativi alla progettazione, in virtù dell'art. 95, comma 10 del Codice, gli operatori economici sono espressamente esonerati dall'onere di indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali sulla salute e sulla sicurezza nell'offerta economica. Se ne è derivato che anche la stazione appaltante non è tenuta alla corrispondente separata stima dei costi della manodopera di cui all'art. 23, comma 16, nonché dei costi della sicurezza da interferenze anche alla luce dell'art. 26, comma 3 bis del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 che stabilisce che l'obbligo di redigere il DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale (cfr. anche determina ex AVCP n. 3 del 5 marzo 2008).

Il corrispettivo netto stimato delle prestazioni soggette a ribasso relative alla **progettazione** definitiva ed esecutiva è pari ad **€ 151.564,27**, oltre I.V.A e oneri previdenziali. Tale importo è stato calcolato con riferimento ai criteri fissati dal Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 2016".

### 3.1 CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI PREVISTI NELL'APPALTO

L'intervento relativo alla costruzione del nuovo Polo per l'infanzia si compone delle seguenti lavorazioni:

Lavorazioni	Categorie SOA	Importo (in euro)	%	Qualificazione Obbligatoria Si/NO
Si rimanda al progetto	<b>OS32</b>	<b>€ 1.930.536,33</b> (di cui € 72.219,08 per oneri di sicurezza)	62,52%	SI/SIOS (PREVALENTE)
	<b>OG1</b>	<b>€ 610.163,11</b> (di cui € 22.825,48 per oneri di sicurezza)	19,76%	SI (SCORPORATA)
	<b>OG11</b>	<b>€ 547.170,56</b> (di cui € 20.469,00 per oneri di sicurezza)	17,72%	SI/SIOS (SCORPORATA)
<b>Importo totale</b>		<b>€ 3.087.870,00</b>	<b>100%</b>	

**N.B. gli importi della tabella sono già comprensivi del "Fondo Opere Indifferibili 2023", assegnato in aggiunta all'importo finanziato in misura pari al 10% per fronteggiare gli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, come previsto ai commi 369-379 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023 (L. 29 dicembre 2022 n. 197).**

**Per partecipare alla presente procedura gli operatori economici devono essere in possesso di attestazione SOA (in corso di validità) per la categoria prevalente OS32 in classifica idonea. Per quanto riguarda le categorie scorporate, si rimanda alle precisazioni del paragrafo 14.**

### 3.2 CLASSI E CATEGORIE DELLA PROGETTAZIONE

Servizi di architettura e ingegneria

Descrizione servizi/beni	CPV	Importo
Progettazione definitiva	71221000-3 Servizi di progettazione di edifici	€ 91.520,28
Progettazione esecutiva	71221000-3 Servizi di progettazione di edifici	€ 60.043,99
Importo della progettazione a base di gara		€ 151.564,27

L'importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice" (in seguito: d.m. 17.6.2016).

Si riporta, nella successiva tabella, l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi [cfr. Linee Guida n. 1 parte III par. 2.2].

### Categorie, ID e tariffe

Categoria e ID delle opere	Classi e Cat. L. n. 143/1949	ID Opera D.M. 17/06/2016	Grado Compl essità G	Importo delle opere	Specificità della prestazione (art. 3, c. 3 D.M. 17/06/2016)	Importo	Spese ed oneri
EDILIZIA	I/b	E.08 - Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi	0,95	€ 524.410,00	QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.06, QbII.07, QbII.17, QbII.20, QbII.24, QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06,	€ 33.715,94	€ 1.685,80 (5%)
STRUTTURE	I/g	S.04 - Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.	0,90	€ 1.658.840,00	QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.09, QbII.10, QbII.12, QbII.13, QbII.20, QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05	€ 76.904,83	€ 3.845,24 (5%)
IMPIANTI	III/a	IA.01 - Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al	0,75	€ 82.500,00	QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.08, QbII.11, QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05	€ 5.550,13	€ 277,51 (5%)

		trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compress					
IMPIANTI	III/b	IA.02 - Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	0,85	€ 156.750,00	QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.08, QbII.21, QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05	€ 9.833,44	€ 491,67 (5%)
IMPIANTI	III/c	IA.03 - Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	1,15	€ 231.000,00	QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.08, QbII.18, QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05,	€ 18.342,58	€ 917,13 (5%)
<b>Somma</b>						€ 144.346,92	€ 7.217,35
<b>Totale comprensivo di spese e oneri</b>						<b>€ 151.564,27</b>	

**4. MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO:** a corpo.

#### 5. ESTREMI DELLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO

Determinazione n. 39 del 14/02/2023, del Responsabile Unico del Procedimento, di validazione del progetto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016.

#### 6. MOTIVAZIONE MANCATA SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'intervento non è articolabile in lotti funzionali, né in lotti prestazionali, in quanto le diverse fasi di progettazione e realizzazione dell'opera sono intrinsecamente connesse, motivo per cui il progetto definitivo ed esecutivo, nonché l'esecuzione dei lavori, devono essere unici, sviluppati fin dall'inizio per tutte le prestazioni, per dar luogo ad un intervento singolo, seppur complesso, che raggiunge la propria funzionalità unicamente al completamento di tutte le prestazioni in esso previste, al fine di garantire maggiore efficienza ed economicità dell'intero procedimento.

#### 7. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Gli interventi verranno realizzati nel territorio del **Comune di Cortemaggiore**, come dettagliato negli elaborati tecnici del progetto di fattibilità posto a base di gara.

#### 8. TERMINE DI ESECUZIONE

Il termine di elaborazione del **progetto definitivo ed esecutivo** in conformità alle prescrizioni di cui alla normativa vigente, è stabilito in **90 (novanta)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione, di cui:

- giorni 60 (sessanta) relativi alla redazione e consegna degli elaborati relativi al progetto definitivo di cui all'art. 24 e ss. Del D.P.R. 207/10 utili all'indizione della Conferenza di servizi decisoria;
- giorni 30 (trenta) per la redazione e consegna degli ulteriori elaborati di cui al progetto definitivo di cui all'art. 24 e ss. nonché di tutti quelli relativi alla progettazione esecutiva di cui all'art. 33 e ss. del D.P.R. 207/10, decorrenti dalla data del verbale di ripresa dell'esecuzione.

Il termine ultimo di esecuzione dei **lavori** è stabilito in **700 (settecento) giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di inizio lavori.

## 9. FINANZIAMENTO DELL'OPERA

L'intervento è finanziato come segue:

PNRR – Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia". L'intervento è stato ammesso a finanziamento con decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione per il PNRR 26 ottobre 2022, n. 74 – nota prot. n. 90853 del 26 ottobre 2022.

## 10. VARIANTI

Non sono ammesse varianti in sede di offerta. Eventuali varianti in corso d'opera sono disciplinate dall'art. 106, comma 14, del D.Lgs. 50/2016.

## 11. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatte salve le eccezioni disposte dai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del Codice.

Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 del Codice trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b), c) ed e) ed anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in sede di gara.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare la domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai successivi paragrafi 13, 14 e 15 sono dettagliati i requisiti di accesso necessari ai fini della partecipazione alla gara.

Si precisa che ogni partecipante al raggruppamento, costituito o costituendo, dovrà essere registrato al portale SATER.

## 12.1 INDIVIDUAZIONE DEI PROGETTISTI

Il concorrente deve disporre di soggetti abilitati a svolgere i predetti servizi di architettura ed ingegneria ed essere in possesso dei requisiti di cui al successivo paragrafo 15.1 mediante una delle seguenti modalità:

- a) un proprio staff tecnico qualora si tratti di impresa in possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione per progettazione e costruzione in categorie e classifiche adeguati ai lavori da assumere (art 79 comma 7 del DPR 207/2010);
- b) indicazione esplicita, quale incaricato dei servizi predetti, di un operatore economico di cui all'articolo 46 del Codice, o più operatori economici tra loro riuniti in sub-raggruppamento di cui alla lettera e) del citato art. 46, del quale il concorrente intende "avvalersi". In questo caso trova applicazione l'art 89 del Codice ed in specifico il comma 1 secondo periodo in base al quale "per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII parte II lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste". L'ausiliario, dovrà eseguire direttamente i servizi predetti;
- c) associazione in raggruppamento temporaneo, in qualità di mandante ai soli fini della prestazione dei servizi di architettura e ingegneria, di un operatore economico di cui all'articolo 46 lett a), b), c), d), d-bis) del Codice;
- d) associazione in raggruppamento temporaneo in qualità di mandante ai soli fini della prestazione dei servizi di architettura e ingegneria di più operatori economici di cui all'art 46 comma 1 del Codice tra loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui all'art 46 lett e) del Codice;
- e) indicazione esplicita, quale incaricato dei servizi predetti, di un operatore economico di cui all'articolo 46 del Codice, senza avvalimento né associazione in RTI.

Nei casi di cui alla precedente lett. d), relativamente alla prestazione dei servizi di architettura ed ingegneria è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016.

Nei casi di cui alla precedente lettera d), il sub-raggruppamento temporaneo relativo ai servizi di architettura ed ingegneria dovrà inoltre precisare di che tipo di raggruppamento si tratti (verticale, orizzontale, misto), le prestazioni assunte da ciascun operatore economico partecipante al raggruppamento, l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti e altresì l'impegno a conferire mandato collettivo al capogruppo del sub-raggruppamento e tramite esso mandato collettivo al mandatario del concorrente (soggetto esecutore dei lavori).

In ogni caso il concorrente dovrà indicare un professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche quale referente della progettazione.

Non possono concorrere all'affidamento dell'appalto i soggetti che versino in una delle situazioni di cui all'art 24 comma 7 del Codice. Tra queste situazioni, ai sensi dell'art. 26 comma 7 del Codice, è ricompresa anche l'attività di verifica degli elaborati progettuali posti a base di gara.

### 13. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI GENERALI

Possono partecipare alla gara gli operatori economici che soddisfino le seguenti condizioni minime:

- a) non si trovino nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; in relazione alla verifica della regolarità contributiva e della regolarità fiscale, la stazione appaltante procede nei termini previsti dall'art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal d.l. n. 76/2020;
- b) non abbiano assegnato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;
- c) per la parte relativa ai LAVORI dichiarino, nell'Allegato 1 al presente Disciplinare, l'iscrizione ai sensi dell'art. 1, comma 52, della Legge 190/2012 nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list), istituito presso la Prefettura della Provincia in cui ha sede legale l'operatore economico, oppure in alternativa dichiarino di aver presentato domanda di iscrizione in tale elenco, indicando la data (ai sensi del comma 52 dell'art. 1 della Legge 190/2012 e della Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23/03/2016 e DPCM 18/04/2013, come aggiornato dal DPCM 24/11/2016). **L'iscrizione è necessaria per l'operatore che assume le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa; in alternativa, l'operatore economico concorrente dovrà dichiarare la volontà di ricorrere al subappalto ad operatore economico iscritto nella white list per quelle attività (senza necessità di dichiararne i nominativi in sede di gara);**
- d) dichiarino di conformarsi al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Cortemaggiore, approvato con Delibera di Giunta n. 18 del 23/02/2021;
- e) dichiarino (nell'allegato 1 al presente Disciplinare) di accettare le clausole del "Protocollo di Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi d'infiltrazione criminale tra la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Piacenza e il Comune di Cortemaggiore " sottoscritto in data 08/09/2020 e rinvenibile al link: <http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1207/Cortemaggiore.pdf>;
- f) sottoscrivano digitalmente per accettazione, già in sede di gara, il "Patto di Integrità" allegato 9) al presente Disciplinare;
- g) per la parte relativa ai LAVORI, dichiarino (nell'allegato 1 al presente Disciplinare) di essere consapevoli che, in caso di aggiudicazione, dovranno essere in possesso dell'**abilitazione ad eseguire impianti ai sensi del D.M. 37/2008, art. 1 comma 2 lett. a) e lett. c)**;
- h) **dichiarino (nell'allegato 1 al presente Disciplinare) di essere consapevoli che il progetto definitivo dovrà essere redatto recependo le indicazioni e prescrizioni contenute nella documentazione prodotta nell'ambito della Conferenza di servizi preliminare, come da allegati alla Determinazione dirigenziale protocollo n. 1612 del 31/01/2023 di conclusione della Conferenza di servizi preliminare ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (rinvenibile al link indicato a pagina 3 del Disciplinare di gara);**
- i) dichiarino (nell'allegato 1 al presente Disciplinare) di rispettare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022 n. 256 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi";

- j) *(per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti superiore ai 50)* ai sensi dell'art. 47, comma 2, della legge 108/2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del **rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 198/2006**, producono in sede di presentazione dell'offerta, a pena di esclusione, **copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità** ai sensi del secondo comma del citato art. 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

**In caso di partecipazione in forma di RTI, consorzio, reti di imprese o GEIE, tutte le imprese costituenti il raggruppamento, nonché le consorziate esecutrici, se tenute agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 46 del d.lgs. 198/2006, devono presentare la documentazione di cui sopra. In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, la documentazione va presentata sia dall'ausiliaria che dal concorrente ausiliato.**

- k) *(per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e sino a 50)* dichiarino nell'Allegato 1 al presente Disciplinare, di impegnarsi a predisporre una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, relazione che dovrà essere consegnata entro 6 mesi dalla stipula del contratto, in caso di aggiudicazione, alla stazione appaltante, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- l) *(per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15)* dichiarino nell'Allegato 1 al presente Disciplinare, di impegnarsi qualora soggetti all'applicazione degli obblighi assunzionali previsti dalla legge 68/99, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla stipula del contratto:
- o una dichiarazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
  - o una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

Ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le imprese, pubbliche o private, partecipanti alla procedura di gara in oggetto sono inoltre tenute a presentare, **a pena di esclusione**, al momento della presentazione dell'offerta, la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità oppure che attesti la non assoggettazione agli obblighi previsti dalle medesime norme, specificandone il motivo.

- m) di dichiarare, nell'allegato 1 al presente Disciplinare, di assumersi gli obblighi specifici relativi al PNRR relativamente al **"non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm"(DNSH)** ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, agli obiettivi trasversali, quali il principio della parità di genere (c.d. Gender Equality) e il principio di protezione e valorizzazione dei giovani;
- n) di assicurare, in caso di aggiudicazione, il rispetto di quanto stabilito dall'art. 47, comma 4, del Decreto-Legge 31 maggio 2021 convertito con modificazioni nella Legge 29 luglio 2021, n.108, relativamente alle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, destinate all'occupazione giovanile (inferiore agli anni 36) e all'occupazione femminile, **ai sensi dell'art. 47, comma 4 della legge 108/2021, "l'appaltatore ha l'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e femminile"**;

**Si precisa che le condizioni di partecipazione sono a PENA DI ESCLUSIONE e che la mancanza sostanziale dei requisiti elencati non può essere sanata successivamente alla data di scadenza**

### per la presentazione delle offerte.

Per i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, i requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice devono essere dichiarati e comprovati dal consorzio e anche dalle consorziate affidatarie dell'esecuzione delle prestazioni. In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti ex art. 45 comma 2 lett. d) del Codice, Consorzio ordinario di concorrenti ex art. 45 co. 2 lett. e) del Codice, soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ed aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ex art. 45 co. 2 lett. f) e g) del Codice, i requisiti di cui all'art. 80 del Codice devono essere dichiarati e comprovati da parte di ciascun soggetto facente parte il consorzio o il raggruppamento temporaneo o altro.

Anche i soggetti indicati od associati ai fini della prestazione dei servizi di ingegneria e architettura nelle forme di cui al precedente punto 12.1 lett a), b), c), d) ed e) devono essere in possesso dei requisiti generali di cui al presente punto e dovranno pertanto presentare il proprio DGUE e le ulteriori dichiarazioni richieste dalle norme di gara e di legge.

## 14. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E DI CAPACITÀ TECNICA ED ECONOMICO FINANZIARIA (QUALIFICAZIONE) PER I LAVORI

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti indicati ai successivi punti.

### **14.1 Requisiti di idoneità professionale:**

- iscrizione al registro delle imprese della CCIAA competente per territorio ovvero, in caso di sede in uno degli Stati membri, in analogo registro dello Stato di appartenenza secondo le indicazioni disponibili nel registro online dei certificati (e-Certis), per attività attinenti all'oggetto dell'appalto. In caso di concorrente avente sede in un Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all'art 49 del Codice, tale requisito deve esser dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese nel quale è stabilito.

### **14.2 Requisiti di qualificazione:**

- siano in possesso dei requisiti di qualificazione per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere; in particolare è richiesta attestazione SOA in corso di validità per la categoria prevalente **OS32 in classifica idonea e, per quanto attiene alle categorie scorporate OG1 e OG11 si specifica quanto segue**

Le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporata **OG1**, sono eseguibili in proprio qualora l'operatore economico concorrente sia in possesso di attestazione SOA in categoria OG1. In alternativa, sono subappaltabili per intero ad operatore economico in possesso di idonea qualificazione, tenuto conto del fatto che i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporata **OG11**, che costituiscono strutture, impianti e opere speciali (cd. "SIOS") elencate dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10/11/2016, n. 248, superano il dieci per cento dell'importo totale dei lavori; si applica quindi l'art. 89, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 quanto al divieto di avvalimento. Possono essere eseguite in proprio qualora l'operatore economico concorrente sia in possesso di attestazione SOA in categoria **OG11**. In alternativa, sono subappaltabili per intero ad operatore economico in possesso di idonea qualificazione.

Resta fermo che i requisiti relativi alla categoria scorporata non posseduti dal concorrente, devono da questi essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente, ai sensi dell'art. 92, comma 1, del D.P.R. 207/2010.

**NOTA BENE:** la mancanza della dichiarazione di voler ricorrere al subappalto per la categoria scorporata a qualificazione obbligatoria (cd. subappalto "necessario" o "qualificatorio") non può essere sanata facendo ricorso all'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice dei Contratti Pubblici.

Resta ferma la facoltà, per l'operatore economico concorrente, di raggrupparsi o consorziarsi per qualificarsi, a condizione che siano rispettate le disposizioni in materia di qualificazione delle imprese raggruppate o consorziate dettata dagli articoli 61, comma 2, e 92, commi 1 e 2, del D.P.R. 207/2010.

**NOTA BENE:** qualora l'attestazione SOA, sebbene in corso di validità al momento della presentazione dell'offerta, giunga alla scadenza quinquennale nei tre mesi successivi, i concorrenti sono tenuti a produrre dichiarazione, resa con le modalità di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000 (da rendere nel fac-simile allegato 1 al presente Disciplinare), attestante che l'impresa ha in corso

l'istruttoria per il rinnovo dell'attestazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 76 del DPR 207/2010.

Nel caso in cui sia scaduto, al giorno fissato per la scadenza di presentazione delle offerte, il termine per la verifica triennale dell'attestazione SOA, il concorrente è tenuto a dichiarare di aver sottoscritto, con la SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto di revisione, un contratto per la verifica di mantenimento dei requisiti, ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. 207/2010.

In caso di partecipazione da parte di un consorzio di cui alle lettere b) o c) dell'art. 45, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, nel caso in cui sia scaduto, al giorno fissato per la scadenza di presentazione delle offerte, il termine per la scadenza intermedia dell'attestazione SOA, il consorzio stesso deve aver presentato, entro tale termine, la prescritta domanda di adeguamento dell'attestazione, essendo indifferente il rispetto di qualsiasi altro termine prescritto invece per i singoli consorziati. Come da delibera Anac n. 44, del 22 gennaio 2020, a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti.

## **RIGUARDO AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI SI FORNISCONO, INOLTRE, LE SEGUENTI PRECISAZIONI:**

### **Operatori economici monosoggettivi**

Gli operatori economici monosoggettivi devono essere in possesso di tutti i requisiti sopra indicati.

### **Operatori economici plurisoggettivi**

Per quanto riguarda i requisiti di qualificazione richiesti sopra al punto 14.2, in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti e Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 di tipo orizzontale, devono essere posseduti cumulativamente dalla mandataria e dalle mandanti.

Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti e Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 di tipo verticale, un'impresa realizza i lavori della categoria prevalente (OS32), mentre altra/e impresa/e assume/ono i lavori scorporati afferenti alle categorie scorporate.

È ammessa la partecipazione di Raggruppamenti temporanei e di consorzi di tipo misto, costituiti da un raggruppamento di tipo orizzontale per la categoria prevalente e un raggruppamento verticale per le categorie scorporate.

L'intero raggruppamento o consorzio deve in ogni caso possedere i requisiti richiesti per l'impresa singola e deve rispettare le disposizioni in materia di qualificazione delle imprese raggruppate o consorziate dettate dagli articoli 61, comma 2, e 92, commi 1 e 2, del D.P.R. 207/2010.

### **I requisiti richiesti sopra al punto 13 in caso di raggruppamenti di concorrenti devono essere posseduti da TUTTI gli operatori economici che costituiscono il raggruppamento.**

Il requisito richiesto sopra al punto 13 lettera c) in caso di raggruppamenti di concorrenti deve essere dichiarato dal/dagli operatore/i economico/i che, all'interno del raggruppamento, assume le attività a rischio infiltrazione mafiosa.

Nel caso di partecipazione da parte di consorzi di cui alle lettere b) e c) del secondo comma dell'art. 45 del Codice dei contratti pubblici, il possesso dei requisiti di cui al punto 13 devono essere dichiarati sia dal Consorzio sia dalla/dalle imprese designate quali esecutrici dei lavori. **Sia il consorzio che le imprese designate quali esecutrici dei lavori devono produrre, qualora occupino un numero di dipendenti superiore ai 50, copia dell'ultimo Rapporto sulla situazione del personale redatto ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 198/2006.**

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o Consorzio.

**Nota bene:** i Consorzi fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro, Consorzi fra Imprese Artigiane e Consorzi Stabili **dovranno indicare per quali consorziati concorrono**. Qualora il Consorzio individui quale esecutore dei lavori un altro consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o consorzio fra imprese

artigiane ad esso consorziato, è fatto obbligo a quest'ultimo di indicare le imprese esecutrici. Nel caso in cui un Consorzio **stabile** non indichi per quali consorziati concorre, si considera che eseguirà le prestazioni con la propria struttura.

**È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o Consorzio.**

**Nota bene.** In caso di partecipazione da parte di un consorzio di cui alle lettere b) o c) dell'art. 45, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, nel caso in cui sia scaduto, al giorno fissato per la scadenza di presentazione delle offerte, il termine per la scadenza intermedia dell'attestazione SOA, il concorrente è tenuto a dichiarare di aver sottoscritto, con la SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto di revisione, un contratto per la variazione della scadenza intermedia. **È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o Consorzio.**

Solo per i Consorzi fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro, Consorzi fra Imprese Artigiane e Consorzi Stabili: **dovranno indicare per quali consorziati concorrono.** Qualora il Consorzio individui quale esecutore dei lavori un altro consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o consorzio fra imprese artigiane ad esso consorziato, è fatto obbligo a quest'ultimo di indicare le imprese esecutrici. Nel caso in cui un Consorzio **stabile** non indichi per quali consorziati concorre, si considera che eseguirà le prestazioni con la propria struttura.

## **15. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E DI CAPACITÀ TECNICA PER I SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA**

I soggetti incaricati dei servizi di architettura ed ingegneria, compreso lo staff tecnico dell'impresa di costruzioni in possesso dell'attestazione SOA per progettazione ed esecuzione adeguata per categoria e classifica ai lavori da progettare ed eseguire, devono possedere i seguenti requisiti stabiliti in conformità alle linee guida ANAC n. 1, come successivamente aggiornate.

### **15.1 REQUISITI DI IDONEITÀ**

#### **a) Requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263**

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

#### **b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) **Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.**

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

### **Requisiti del gruppo di lavoro**

#### **c) **Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.****

Ai fini dell'esecuzione del servizio di cui al presente disciplinare di gara, si precisa che le professionalità minime occorrenti sono le seguenti:

- per le opere categoria E.08: un ingegnere o un architetto Responsabile della progettazione definitiva ed esecutiva, iscritto al rispettivo Albo professionale, abilitato alla firma del progetto, ai sensi della normativa vigente;
- per le opere categoria S.04: un ingegnere o un architetto Responsabile della progettazione definitiva ed esecutiva, iscritti ai rispettivi Albi professionali, abilitati alla firma del progetto, ai sensi della normativa vigente;

- per le opere categoria IA.01: un ingegnere - tecnico impiantista specializzato in impianti sanitari/di fognatura iscritto all'Albo professionale (perito/ingegnere), abilitato alla firma del progetto, ai sensi della normativa vigente;
- per le opere categoria IA.02: un ingegnere - tecnico impiantista specializzato in impianti di raffrescamento/riscaldamento/climatizzazione iscritto all'Albo professionale (perito/ingegnere), abilitato alla firma del progetto, ai sensi della normativa vigente;
- per le opere categoria IA.03: un ingegnere - tecnico impiantista specializzato in impianti elettrici in genere, di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, iscritto all'Albo professionale (perito/ingegnere), abilitato alla firma del progetto, ai sensi della normativa vigente;

così per un totale di **5 (cinque)** professionalità minime, salvo quanto sotto precisato.

**Si specifica che dovrà essere indicato almeno un professionista per ciascuna attività da svolgere, ma un singolo professionista – purché in possesso dei relativi requisiti – potrà svolgere più attività tra quelle elencate.**

Il concorrente indica in sede di offerta, nelle dichiarazioni di cui all'allegato 6), il nominativo/nominativi, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del/i professionista/i incaricato/i e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:

- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'Albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.

Per ognuna delle figure sopra elencate sono, inoltre, ammesse iscrizioni a sezioni/settori di albi professionali diversi da quelli sopra indicati qualora, a norma di legge, tali diverse iscrizioni abilitino ad esercitare la specifica attività professionale richiesta nell'ambito del presente appalto.

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui all'allegato 6 il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

## **15.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**

Copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad € 300.000,00.

La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione, in copia conforme, della relativa polizza in corso di validità.

## **15.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

Non sono richiesti requisiti minimi di capacità in questa sezione, in quanto la capacità tecnica e professionale costituirà oggetto di valutazione, a titolo esclusivo, da parte della Commissione giudicatrice, dell'offerta tecnica. Si rimanda, per i dettagli, ai paragrafi 26 (contenuto dell'offerta tecnica) e 28 (criteri di valutazione dell'offerta tecnica) del presente Disciplinare.

### **15.4.1 INDICAZIONI PER SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 45 DEL CODICE IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE SOA PER PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE**

Gli operatori economici che individuano i progettisti mediante il proprio staff tecnico [paragrafo 12.1, lett. a)] devono dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per il servizio di progettazione di cui al paragrafo 15.1 lett. c) e al paragrafo 15.3.

Il/i progettista/i individuato/i dovrà/dovranno, quindi, compilare l'allegato 6) "Dichiarazioni dei Progettisti".

#### **15.4.2 CONCORRENTE CHE INDICHI ALTRI OPERATORI ECONOMICI (NON IN R.T.I. CON IL MEDESIMO) PER I SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA**

Nel caso di concorrenti che individuino i prestatori dei servizi di architettura ed ingegneria mediante indicazione esplicita di un operatore economico di cui all'art. 46 del Codice [paragrafo 12.1, lett. d)], si possono definire le seguenti ipotesi:

1. il concorrente indica un SINGOLO OPERATORE ECONOMICO (a titolo esemplificativo, professionista singolo, professionisti associati, società di professionisti, società d'ingegneria, consorzio stabile): in questo caso, il progettista indicato dovrà possedere tutti i requisiti indicati al paragrafo 15.1 lett. a), b), c) e al paragrafo 15.2 e compilare l'allegato 6) "Dichiarazioni dei Progettisti";
2. il concorrente indica UN GRUPPO DI PROGETTISTI, costituito o da costituirsi mediante un apposito raggruppamento temporaneo di cui all'art. 46, comma 1, lett e), del Codice: in questo caso per il possesso dei requisiti si rinvia a quanto previsto al successivo paragrafo "indicazioni per i raggruppamenti temporanei".

In ogni caso, i soggetti indicati devono essere in possesso dei requisiti generali di cui al precedente paragrafo 13 e dovranno compilare l'allegato 6) "Dichiarazioni dei Progettisti".

#### **15.4.3 CONCORRENTE CHE ASSOCI UN OPERATORE ECONOMICO IN RAGGRUPPAMENTO (R.T.I.)**

Gli operatori economici che individuano i prestatori dei servizi di architettura ed ingegneria mediante un mandante del raggruppamento concorrente [paragrafo 12.1, lett. b)] devono dimostrare, attraverso il singolo mandante (operatore economico di cui all'art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d), d)-bis ed f) del Codice), il possesso dei requisiti indicati al paragrafo 15.1 lett. a), b), c) e al paragrafo 15.2 e quest'ultimo dovrà, quindi, compilare l'allegato 6) "Dichiarazioni dei Progettisti".

Lo stesso mandante dovrà essere in possesso, come tutti gli altri componenti il raggruppamento concorrente, dei requisiti generali di cui al precedente paragrafo 13.

#### **15.5.1 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE**

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 15.1 lett. a) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

**Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del d.m. 263/2016.**

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 15.1 lett. b) deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b) ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto 15.1 lett. c), relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali di cui al punto 15.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:

- a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che esegue;
- b) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

### **15.5.2 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI**

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 15.1 lett. a) devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 15.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al punto 15.1 lett. c), relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al paragrafo 15.2, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

### **16. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA/FVOE**

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi precedenti.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario comprovabili mediante i documenti indicati avviene attraverso l'utilizzo della Banca Dati Anac e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera n. 464 del 27/07/2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 249 del 24/10/2022.

**Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni contenute nel Manuale Utente pubblicato sul medesimo Portale.**

Dopo la registrazione al servizio *FVOE*, l'operatore economico indica a sistema il CIG (Codice Identificativo Gara) della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un "**PASSoe**" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "**PASSoe**" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti.

Tutte le comunicazioni svolte nell'ambito del sistema *FVOE* sono effettuate tramite **posta elettronica certificata**. Pertanto, è necessario che ciascuno dei seguenti soggetti possieda un indirizzo PEC:

- almeno un amministratore/legale rappresentante di ogni operatore economico (casella PEC personale dell'amministratore e casella PEC dell'operatore economico); nel caso di operatore economico persona fisica casella PEC personale;
- eventuale delegato dall'operatore economico (casella PEC personale del delegato e casella PEC dell'operatore economico).

Coerentemente con quanto disposto dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs 82/2005, recante il Codice dell'Amministrazione Digitale e s.m.i., i documenti inseriti dagli operatori economici devono essere firmati digitalmente dai soggetti di cui al comma 2, lettere c) e d). Pertanto tali soggetti devono dotarsi di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori.

### **17. AVVALIMENTO**

**Ai sensi dell'art. 89, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, per le lavorazioni afferenti alla categoria prevalente OS32 e alla categoria scorporata OG11 non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del D.lgs. 50/2016.**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

**Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui al paragrafo 13 e di idoneità professionale.**

Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria indicati al paragrafo 25 punti 1 e 2. (DGUE).

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa mediante la compilazione dell'allegato 1 "Istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE" al Disciplinare di gara.

L'ausiliaria sottoscrive digitalmente il Patto di integrità di cui all' allegato 9 al Disciplinare di gara.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo 35, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria subentrante indicati al paragrafo 25.2 (paragrafo DGUE). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

In sede di gara dovranno essere prodotte:

1. una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, con cui il concorrente attesti l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria; (questa dichiarazione è da rendere nell'ambito del DGUE, Parte II, Sezione "C")

2. una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante quanto segue:

- il possesso da parte di quest'ultima dell'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs.50/2016; questa dichiarazione è da rendere compilando un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla Sezione A e B della Parte II, dalla Parte III, dalla Parte IV e dalla Parte VI;
- l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; questa dichiarazione non è inclusa nel DGUE e, pertanto, deve essere resa a parte (secondo il fac-simile allegato 5) al presente Disciplinare);

- che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata né si trova in una situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
- l'istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione integrativa al DGUE allegato 1) al presente Disciplinare di gara, barrando unicamente le dichiarazioni che interessano l'ausiliaria;
- il patto di integrità allegato 9) al Disciplinare firmato;
- originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto deve contenere, A PENA DI NULLITA', la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria (NOTA BENE: l'indicazione generica delle risorse e mezzi è causa di esclusione dalla gara).

Il contratto di avvalimento deve dettagliare in modo determinato e specifico i mezzi e le risorse con cui si concretizza l'avvalimento, che a titolo esemplificativo e non esaustivo potranno consistere in:

- indicazione di mezzi e/o attrezzature;
- indicazione di personale anche specializzato, e/o tecnici o aziendali;
- prassi e altri elementi o procedure aziendali qualificanti;
- programma di formazione del personale;
- percorsi di tutoring con visite e ispezioni periodiche;
- ogni altro elemento idoneo ad avvalorare trasferimenti di esperienze.

Potranno quindi essere indicati, nel contratto di avvalimento, nominativo di personale specializzato o targhe di veicoli, mezzi d'opera e macchine operatrici, che in modo specifico, saranno messi a disposizione dell'appaltatore nel corso dell'esecuzione dei lavori.

È necessario che le indicazioni siano quanto più circostanziate possibili, evitando citazioni generiche, come, ad esempio, la messa a disposizione dell'intera organizzazione aziendale.

Massima attenzione, in relazione alla stesura di un contratto di avvalimento, dovrà essere posta nell'indicare con precisione gli strumenti attraverso i quali l'impresa ausiliaria fornirà il proprio concreto apporto nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

## **18. SUBAPPALTO**

Ai sensi dell'articolo 105 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 49 del D.L. 77 del 31/05/2021, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti.

**La categoria prevalente OS32 è subappaltabile per una quota massima pari al 49,99% del suo importo; le lavorazioni delle categorie scorporate OG1 e OG11 sono subappaltabili per intero ad operatore economico in possesso di idonea qualificazione**, tenuto conto del fatto che i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

**NOTA BENE:** la mancanza della dichiarazione di voler ricorrere al subappalto per le categorie scorporate nel caso di cd. subappalto "necessario" o "qualificatorio" **non** può essere sanata facendo ricorso all'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice dei Contratti Pubblici.

L'operatore economico che esegue lavorazioni che rientrano fra le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa deve essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. **In alternativa, l'operatore economico concorrente dovrà dichiarare la volontà di ricorrere al subappalto ad operatore economico iscritto nella white list per quelle attività (senza necessità di dichiararne i nominativi in sede di gara).**

**Alla corresponsione dei lavori eseguiti dal subappaltatore o cottimista si provvederà ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.**

**N.B.: Ai sensi del quarto comma dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento dei lavori in subappalto deve essere previamente autorizzato dalla stazione appaltante ed è sottoposto, tra l'altro, alla condizione che i concorrenti, all'atto dell'offerta, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare. Pertanto, nessuna autorizzazione al subappalto potrà essere rilasciata in assenza del rispetto di tale norma.**

**Il subappalto relativo alla progettazione è regolato dall'art. 31, comma 8, del D.lgs. 50/2016**  
 "L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista."

## **19. CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ D'IMPRESA. PRECISAZIONI**

In caso di concordato preventivo e secondo quanto previsto dall'art. 110, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico concorrente può trovarsi in una delle tre situazioni seguenti:

1. l'operatore economico **ha depositato la domanda di ammissione alla procedura di concordato** di cui all'art. 161 del R.D. n. 267/1942 **ed è in attesa del deposito del relativo decreto di ammissione.** In tal caso potrà partecipare alla procedura di gara solo se espressamente autorizzato dal Tribunale; occorrerà indicare gli estremi di tale autorizzazione o, eventualmente, allegarne copia conforme all'originale; inoltre, dovrà allegare la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;
2. l'operatore economico **ha già ottenuto il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo.** In tal caso occorrerà indicare gli estremi di tale decreto o, eventualmente, allegarne copia conforme all'originale, e dovrà essere presentata la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67 della Legge Fallimentare, che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.  
 Qualora l'A.N.AC. abbia subordinato la partecipazione dell'operatore economico alla necessità che lo stesso si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, è necessaria la presentazione della documentazione indicata all'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016. Quanto sopra vale anche per il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio;
3. l'operatore economico ha ottenuto l'omologazione del concordato preventivo con continuità aziendale; in tal caso dovrà segnalare tale situazione nell'apposita sezione del modello di autodichiarazione predisposto in allegato al presente Disciplinare (vedasi allegato 1), indicando gli estremi di tale decreto o, eventualmente, allegarne copia conforme all'originale e non deve produrre alcuna documentazione in quanto l'emissione del decreto di omologazione determina la chiusura della procedura di concordato preventivo ai sensi della legge fallimentare, consentendo quindi la libera partecipazione a procedure di affidamento di appalti pubblici.

In caso di R.T.I., consorzio ordinario di concorrenti, GEIE (o altre forme plurime previste dalla norma), ai sensi del dell'art. 186 bis c. 6 del R.D. 267/1942, solo una delle imprese mandanti (l'impresa in concordato non può rivestire la qualità di mandataria) facente parte dell'operatore riunito potrà trovarsi nella situazione ivi contemplata e pertanto dovrà rendere le dovute dichiarazioni e produrre la relativa documentazione secondo quanto indicato sopra.

## **20. GARANZIA PROVVISORIA**

I concorrenti dovranno costituire la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 Codice, non trovando applicazione nella presente procedura l'art. 1, comma 4, del D.L. n. 76/2020, conv. con mod. dalla L. n. 120/2020, così come specificato dal MIT – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel Parere n. 735 del 24/09/2020.

Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, le offerte dovranno essere corredate da una cauzione provvisoria di **€ 61.757,40** pari al 2% dell'importo dei LAVORI posto a base di gara esclusi gli importi relativi alle attività di progettazione, redazione del piano della sicurezza e coordinamento, compiti di supporto al RUP, ai sensi dell'art. 93, comma 10 del Codice, e precisamente pari ad € 3.087.870,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

La predetta garanzia può essere prestata mediante:

a) versamento effettuato online tramite il portale PagoPA della Provincia di Piacenza, al link <https://piacenza.provincia.pluginpay.it/> selezionando dall'elenco dei servizi a **Pagamento Spontaneo**, il servizio **Cauzione Provvisoria**, provvedendo a compilare i parametri obbligatori richiesti dello specifico servizio unitamente ai dati del contribuente debitore verso la Provincia di Piacenza. E' possibile scegliere un metodo di pagamento e PSP fra quelli proposti, e al termine della procedura, scaricare la ricevuta direttamente dal portale e allegarla all'offerta.

In tal caso deve essere inoltre presentata una dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o di un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1/9/1993 n. 385, che svolga in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di garanzie e che sia sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24/2/1998 n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla garanzia definitiva (la presente clausola non si applica, ai sensi dell'art. 93, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm., alle micro-imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti). Non sono ammessi i versamenti a mezzo assegni bancari. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali;

b) fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/1993.

Qualora la garanzia sia costituita nella forma di fideiussione, essa dovrà:

- a) contenere l'espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- b) essere conforme agli schemi emanati con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 31 del 19/01/2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia –Serie Generale n. 38 del 10/04/2018 (Suppl. Ordinario n. 16);
- c) rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile;
- d) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- e) l'operatività della medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

La garanzia dovrà essere valida per almeno **180 (centottanta)** giorni dalla data di presentazione dell'offerta e dovrà essere intestata alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza.

***Indipendentemente dalle modalità scelte per la costituzione della predetta garanzia, il concorrente deve comunque presentare, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Tale obbligo non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.***

La cauzione **definitiva** dovrà essere prestata prima della formale sottoscrizione del contratto dall'aggiudicatario nella misura del 10% dell'importo contrattuale, fatti salvi gli aumenti previsti dal predetto articolo in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% e al 20%.

**Alla cauzione e alla garanzia fideiussoria previste, rispettivamente, dall'art. 93 e dall'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016, possono applicarsi le riduzioni previste dal comma 7 dell'art. 93 già citato. Per fruire delle riduzioni, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta allegando copia conforme della certificazione posseduta.**

**Per la certificazione del sistema qualità può essere allegata, in alternativa alla copia della certificazione, copia conforme dell'attestazione SOA posseduta, dalla quale emerga il possesso della certificazione di qualità, oppure nel DGUE si indicano gli estremi della certificazione posseduta, di modo che la stazione appaltante possa verificare la corrispondenza con le banche dati sul sito di Accredia.**

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal Consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice, si ottengono nel caso di possesso, da parte di una sola associata, oppure, per i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del Consorzio e/o delle consorziate.

In caso di raggruppamento di concorrenti, aggregazione di imprese di rete, consorzi ordinari o GEIE da costituire la fidejussione, dovrà essere intestata a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento/aggregazione/consorzio/GEIE.

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contratto, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Di seguito le modalità di presentazione della cauzione provvisoria:

1. in originale sotto forma di documenti informatici, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da:
  - autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;
  - ovvero da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del su richiamato Decreto;
2. sotto forma di copia informatica di documento cartaceo (scansione digitale) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell'ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale. Il documento dovrà esser costituito:
  - i) dalla cauzione sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
  - ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;
  - iii) ovvero, in luogo dell'autodichiarazione, da autentica notarile.

## 21. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta, **non** è previsto sopralluogo obbligatorio.

## 22. DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI € 140,00 A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC), DOVUTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE 23/12/2005, N. 266 E DELLA DELIBERAZIONE N. 830/2021 DELL'AUTORITÀ STESSA

Gli operatori economici sono tenuti al versamento dei contributi dovuti all'Autorità per tutte le procedure di scelta del contraente, secondo le disposizioni della delibera di autofinanziamento dell'Autorità n. 830 del 21/12/2021.

Si precisa che il mancato pagamento del contributo nell'importo sopra indicato costituisce **causa di esclusione**. L'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici costituisce, infatti, condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate all'affidamento di contratti pubblici, come specificato nella risposta di ANAC alla FAQ n° 36 sul sito internet istituzionale dell'Autorità, al seguente link:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/riscossione>.

L'impresa offerente dovrà allegare la ricevuta ai documenti di gara. In caso di mancata presentazione della ricevuta, la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. **Il pagamento dovrà essere effettuato tramite il sistema pagoPA**, il servizio che permette di pagare gli avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento), generati attraverso il servizio disponibile sul **Portale Pagamenti ANAC** al link:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi> (GCG), attraverso le seguenti modalità di pagamento: a) "Pagamento on line" mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell'A.N.AC., scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA. b) "Pagamento mediante avviso" utilizzando:

- infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.);

- IO, l'app dei servizi pubblici integrata con pagoPA, semplicemente inquadrando il QR code dell'avviso.

Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione "Pagamenti effettuati" del Portale dei pagamenti dell'A.N.AC., a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, sia già costituiti che non ancora costituiti, il versamento è unico ed è effettuato dalla capogruppo.

Nel caso di Consorzio stabile, il versamento deve essere eseguito dal consorzio. In caso di consorzio ordinario si applica quanto detto sopra in caso di R.T.I.

### 23. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Per l'ammissione alla gara, le imprese interessate dovranno collocare l'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) **attraverso il Sistema SATER entro il termine perentorio**

**delle ore 12:00 del 27/03/2023**

Ciascun operatore economico che intenda partecipare alla gara è tenuto a presentare sul SATER la documentazione indicata nel presente disciplinare e la propria offerta economica nonché a dimostrare l'avvenuto pagamento delle marche da bollo richieste, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>. Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L'offerta e la documentazione richiesta devono essere redatte esclusivamente in lingua italiana e utilizzando i moduli messi a disposizione dall'Amministrazione.

**Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.**

La presentazione dell'offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della SUA ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. In ogni caso la ditta concorrente esonera la SUA da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. La SUA si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema. La presentazione della documentazione amministrativa, offerta tecnica

ed economica deve essere effettuata a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, al seguente *link*: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>

**Il termine e le modalità di presentazione dell'offerta sono da osservare a pena di esclusione.**

L'offerta è vincolante per il concorrente per 180 giorni dal termine ultimo stabilito per la presentazione dell'offerta mentre non è vincolante per l'Amministrazione che ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la dichiarazione per l'ammissibilità (fac simile allegato 1 al presente disciplinare) e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il procuratore allega copia conforme all'originale della relativa procura.

Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l'offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega sul SATER anche copia della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale. L'Amministrazione si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.

**24. CAUSE DI ESCLUSIONE. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti per i quali ricorra anche una sola delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e/o divieti a contrattare con la pubblica amministrazione, o che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

Non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa dichiarazione sull'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 13 del presente disciplinare e all'articolo 9 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte presentate da operatori economici privi della qualificazione e dei requisiti richiesti dal presente Disciplinare.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Le offerte tardive, che pervengano oltre il termine perentorio di scadenza fissato per la presentazione delle offerte, saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e/o nell'offerta tecnica è causa di esclusione, così come la presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara.

Le offerte sono considerate inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, quando sussistano gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o nel caso in cui il prezzo sia in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In caso di attivazione del sub-procedimento di valutazione dell'anomalia delle offerte, la stazione appaltante esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso, inaffidabili.

Per le altre cause di esclusione si farà riferimento alle indicazioni e agli orientamenti della giurisprudenza prevalente, alle sentenze più recenti nel caso di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, nonché alle indicazioni fornite dall'ANAC.

In relazione alla verifica della regolarità contributiva e della regolarità fiscale, la stazione appaltante procede nei termini previsti dall'art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal d.l. n. 76/2020.

**NOTA BENE: sussiste l'obbligo, per l'operatore economico concorrente, di dichiarare sempre, senza eccezioni, eventuali condanne (o anche solo contestazioni), indipendentemente dal fatto che il reato oggetto di condanna sia elencato al primo comma dell'art. 80 del codice dei contratti pubblici e indipendentemente dall'eventuale pagamento di eventuali ammende che fosse intervenuto a seguito della condanna; ciò per consentire alla stazione appaltante di poter valutare l'insussistenza delle cause di esclusione previste dal comma 5, lettere a), c) e c-quater) del medesimo codice.**

**LA VALUTAZIONE DELL'EVENTUALE INCIDENZA della condanna SULLA CAPACITÀ A CONTRATTARE DELL'OPERATORE ECONOMICO È – infatti - DI ESCLUSIVA COMPETENZA DELLA STAZIONE APPALTANTE.**

Si precisa che l'eventuale omissione della dichiarazione di sentenze e/o annotazioni sul casellario ANAC - anche relative a fatti e atti imputabili alle persone fisiche elencate dal terzo comma dell'art. 80 del Codice e commessi nell'ambito di precedenti o diverse organizzazioni – che vengano successivamente accertate dalla stazione appaltante nel corso delle verifiche presso gli Enti certificanti competenti (acquisizione del Casellario giudiziale e delle annotazioni riservate sul casellario informatico ANAC) potrà essere considerata mancanza di dichiarazioni essenziali.

Rilevano quali cause di esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice, gli **illeciti professionali** gravi, accertati con provvedimento esecutivo, tali da rendere dubbia l'integrità del concorrente, intesa come moralità professionale, o la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale, nello svolgimento dell'attività oggetto di affidamento.

La stazione appaltante deve valutare, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente, i **comportamenti idonei ad alterare illecitamente la par condicio tra i concorrenti oppure in qualsiasi modo finalizzati al soddisfacimento illecito di interessi personali in danno dell'amministrazione aggiudicatrice o di altri partecipanti, posti in essere volontariamente e consapevolmente dal concorrente**, quali, a titolo esemplificativo, quanto all'ipotesi legale del «tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante», gli atti idonei diretti in modo non equivoco a influenzare le decisioni della stazione appaltante in ordine:

- 1.1 alla valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione;
- 1.2 all'adozione di provvedimenti di esclusione;
- 1.3 all'attribuzione dei punteggi.

Acquista, inoltre, rilevanza, la previsione di accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza oggettivamente e specificamente idonei a incidere sulla regolarità della procedura e debitamente documentati.

**La stazione appaltante che venga a conoscenza della sussistenza di una causa ostativa non inserita nel casellario informatico ANAC, ne tiene conto ai fini delle valutazioni di competenza previe idonee verifiche in ordine all'accertamento della veridicità dei fatti. Le valutazioni della**

**stazione appaltante in ordine alle eventuali misure di self-cleaning indicate dall'operatore economico nel DGUE, sono effettuate in contraddittorio con lo stesso.**

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85 del D.Lgs. 50/2016, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e tecnica, al concorrente verrà assegnato un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione indicato dalla stazione appaltante, il concorrente è escluso dalla gara. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, costituisce infatti causa di esclusione.

**NOTA BENE: l'istituto del soccorso istruttorio non può essere utilizzato per l'acquisizione, in gara, di un requisito di partecipazione mancante alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta. Pertanto, sarà disposta l'esclusione del concorrente che, entro il termine perentorio per la presentazione dell'offerta, non possiede i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara. Se l'esclusione dipende da una carenza del requisito dichiarato si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria.**

## 25. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella busta "**Documentazione**" dovranno essere contenuti i seguenti documenti, da inserire sulla piattaforma "SATER", secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, al seguente [link](http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/): <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>

- 1) **istanza di partecipazione e dichiarazioni per l'ammissione** alla procedura aperta, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, secondo il fac-simile allegato 1 al presente disciplinare, resa e sottoscritta digitalmente dal titolare/legale rappresentante/procuratore.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la predetta istanza/dichiarazione deve essere presentata da **tutti** i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o, in alternativa, una sola istanza/dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, l'istanza/dichiarazione è sottoscritta dalla mandataria.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, l'istanza/dichiarazione del Consorzio è sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio medesimo e deve essere presentata anche dall'eventuale consorziata designata quale esecutrice.

L'istanza di partecipazione è sottoscritta e presentata per la parte relativa alla progettazione:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri

Tale istanza/dichiarazione dovrà essere conforme al modello di cui **all'allegato 1)** al presente Disciplinare e contenere tutte le informazioni e dichiarazioni ivi indicate.

**L'istanza/dichiarazione potrà essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata sul SATER copia conforme all'originale della relativa procura** oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

- 2) **il Documento di gara unico europeo (DGUE)**, consistente in un'autodichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'impresa o dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo, nonché dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici, ai sensi e secondo le modalità di cui all'allegato 1 del Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5/1/2016, nella versione adattata alla luce delle disposizioni del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, (**versione presente sul SATER**), attestante l'assenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei requisiti di idoneità, di qualificazione e tecnico/organizzativa, con i contenuti e le modalità in esso previsti.

**Il DGUE, presente sul SATER, una volta compilato dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "documentazione".**

**Il DGUE deve essere sottoscritto digitalmente:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

Si precisa che, nel caso fossero intervenute, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, cessazioni dalla carica dei soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del Codice dei contratti pubblici e/o si fossero verificati casi di cessioni o acquisizione di azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria, le dichiarazioni sostitutive di cui sopra vanno rese, da parte della società cessionaria, incorporante o risultante dalla fusione anche relativamente ai soggetti cessati dalla carica e ai soggetti che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fuse.

**NOTA BENE: il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente nella Parte II, sezione "B" del DGUE. La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti (in carica o cessati) indicati al comma 3 del medesimo articolo 80, con l'indicazione dei dati identificativi degli stessi, oppure della banca dati ufficiale o del pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.**

Per l'elencazione dei soggetti cui deve essere riferita l'attestazione si richiama il **Comunicato dell'Autorità Nazionale Anticorruzione dell'8/11/2017** (cui si rimanda per ulteriori approfondimenti e che ha sostituito il precedente comunicato del 26/10/2016), compatibilmente con la novella apportata al Codice dall'art. 49, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 56/2017.

**Nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I) del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.**

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso dei requisiti in esame. Ciò posto, appare opportuna l'adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di adeguate cautele volte a evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere. A tal fine, potrebbe provvedersi alla preventiva acquisizione, indipendentemente da una specifica gara, delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla norma, imponendo agli stessi l'onere di comunicare eventuali variazioni e prevedendone, comunque, una periodica rinnovazione.

Si fa presente che le sole condanne relative ai reati elencati dall'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 che si possono NON dichiarare sono quelle per le quali sia intervenuta la revoca della condanna, la riabilitazione o l'estinzione del reato per effetto di specifica pronuncia del giudice dell'esecuzione penale oppure quando il reato sia stato depenalizzato. Si consiglia ai concorrenti di effettuare preliminarmente, ai fini della compilazione della dichiarazione, una visura ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 presso l'Ufficio del Casellario Giudiziale, senza efficacia certificativa, di tutte le iscrizioni, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati.

#### **AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL DGUE**

- 1. il documento deve essere compilato e sottoscritto digitalmente, utilizzando il modello presente sulla piattaforma SATER;**
- 2. i concorrenti devono compilare le parti II, III, IV (e precisamente: sezione A, riquadro 1, parti della sezione C) per l'eventuale dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 201/2010, per la qualificazione delle categorie scorporate paragrafo D)) e parte VI del DGUE;**
- 3. qualora determinati campi compilabili in cui sono richieste informazioni di tipo descrittivo non consentano, per lo spazio ridotto, un'adeguata compilazione, i concorrenti hanno facoltà di rinviare a un documento allegato al DGUE, scrivendo nel campo "vedi allegato n.....";**

4. per la compilazione del quadro relativo al requisito di cui al comma 5, lettera c), dell'art. 80 del Codice, nella parte II, sezione "C", del DGUE, la dichiarazione deve essere riferita:

- all'operatore economico, quando i gravi illeciti professionali sono riferibili direttamente allo stesso in quanto persona giuridica;
- ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3, del Codice quando i comportamenti ostantivi sono riferibili esclusivamente a persone fisiche;

La sussistenza delle cause di esclusione in esame deve essere autocertificata dagli operatori economici mediante utilizzo del DGUE. La dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente **ANCHE SE NON ANCORA INSERITI NEL CASELLARIO INFORMATICO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE AI SENSI DELL'ART. 213, COMMA 10, DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI**, essendo rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini dell'esclusione. In particolare, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare, nel DGUE:

- la presenza di condanne non definitive per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice penale,
- tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente **ANCHE SE NON ANCORA INSERITI NEL CASELLARIO INFORMATICO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE AI SENSI DELL'ART. 213, COMMA 10, DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI**;
- le eventuali specifiche misure adottate, sufficienti a dimostrare l'integrità e l'affidabilità nell'esecuzione del contratto oggetto di affidamento, nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione;

5. con la Circolare n° 3 del 18/07/2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27/07/2016, contenente le "Linee guida per la compilazione del DGUE", il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito indicazioni in ordine al corretto utilizzo del DGUE nell'ambito del quadro normativo nazionale, allegando uno schema di formulario adattato alla luce delle disposizioni del Codice;

6. la mancata compilazione di una dichiarazione essenziale nell'ambito del DGUE costituisce presupposto per l'attivazione della procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016. Si precisa che sarà ritenuta mancata compilazione del rigo contenente la dichiarazione essenziale il caso in cui l'operatore economico non abbia apposto la crocetta né sul quadratino del SI né su quello del NO oppure nel caso non sia stata eliminata l'ipotesi/opzione non applicabile al caso specifico. A tal fine, si presti particolare attenzione a compilare interamente la sezione "C" della Parte III, relativa alla sussistenza di situazioni di insolvenza, con riferimento non solo al caso del fallimento (lettera a), ma anche di liquidazione coatta (lettera b), concordato preventivo (lettera c), concordato con continuità aziendale (lettera d).

**Si invita, inoltre, a compilare la sezione relativa all'indicazione dei legali rappresentanti facendo riferimento a tutti i soggetti elencati dal comma 3 dell'art. 80, e indicandone i dati anagrafici.**

- 3) **documento comprovante l'avvenuta costituzione della garanzia** di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 (cauzione provvisoria) nell'importo indicato nel presente Disciplinare al paragrafo "GARANZIA PROVVISORIA", oltre a copia conforme della/e certificazione/i di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 nel caso in cui ci si avvalga delle riduzioni previste dalla normativa;
- 4) **PASSOE**, come precisato sopra al paragrafo "**FVOE**". Si precisa che, nel caso di partecipazione alla procedura di gara in Raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, il **PASSOE** deve essere firmato da TUTTE le mandanti/associate/consorziate PRIMA di inserirlo nella busta della documentazione amministrativa. **Si rimanda al testo della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 464 del 27/07/2022 per ogni ulteriore chiarimento in ordine al sistema FOVE, nonché alle FAQ FVOE (frequently asked questions) pubblicate sul sito della medesima Autorità e finalizzate a chiarire il funzionamento del sistema FVOE riproponendo quelle rimaste valide rispetto al vecchio sistema AVCPass;**
- 5) ricevuta comprovante il versamento del contributo di € 140,00 (centoquaranta/00 euro) a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, dovuto ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23.12.2006

n. 266 e della deliberazione n° 830/2021 dell'Autorità stessa, da effettuarsi con le modalità sopra precisate nel presente Disciplinare;

- 6) *(eventuale, per gli operatori economici che occupano più di 50 dipendenti – art. 46 del D.lgs. n. 198/2006 così come modificato dalla legge 5 novembre 2021, n. 162)* copia dell'ultimo rapporto redatto sulla situazione del personale con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, oppure qualora gli operatori economici non abbiano trasmesso il suddetto rapporto nei termini di cui sopra, dovranno predisporlo e trasmetterlo contestualmente alla produzione in sede di gara anche alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, **pena l'esclusione dalla presente procedura**; si precisa che, in caso di partecipazione in forma associata, se ciascuna impresa versa in tale situazione, copia del predetto rapporto deve essere presentata da:
- o ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate (del Consorzio ordinario) o GEIE;
  - o ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
  - o dal Consorzio (di cui alle lett. b) e c) del comma 2 art 45 del Codice) e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici;
- 7) *(eventuale, solo per i concorrenti che fanno ricorso all'avvalimento)*: i concorrenti che fanno ricorso all'avvalimento, in aggiunta al resto della documentazione, devono presentare la documentazione prescritta dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, come successivamente specificato;
- 8) *(eventuale, nel caso di impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 186 bis della Legge Fallimentare)*: documentazione elencata sopra nel paragrafo "CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ D'IMPRESA" del presente Disciplinare;
- 9) attestazione di avvenuto pagamento **dell'imposta di bollo di € 16,00**;

È possibile assolvere al pagamento dell'imposta di bollo mediante versamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno. Il contrassegno telematico, che ha sostituito la marca da bollo, per essere considerato regolare, deve riportare una data di emissione uguale o antecedente a quella del documento. L'operatore economico potrà comprovare l'assolvimento dell'imposta dichiarando, sul documento in formato elettronico, il codice numerico composto da 14 cifre rilevabili dal contrassegno telematico rilasciato dall'intermediario (sarà cura poi dell'operatore economico conservare il contrassegno utilizzato entro il termine di decadenza triennale previsto per l'accertamento ai sensi dell'articolo 37 D.P.R. 642/1972). **La SUA si riserva la facoltà di verificare l'autenticità del contrassegno telematico collegandosi all'apposito sito dell'Agenzia delle Entrate di cui al seguente link: <https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/valoribollati/>**

In alternativa è possibile utilizzare il pagamento virtuale: sul documento non viene applicato il contrassegno, ma è apposta la dicitura relativa alla modalità virtuale di assolvimento dell'imposta e gli estremi della relativa autorizzazione. Nell'ipotesi in cui l'utente intenda utilizzare questo metodo, deve presentare agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti apposita richiesta di autorizzazione, nonché porre in essere gli adempimenti richiesti dall'articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972.

- 10) Modulo Dichiarazione dei Progettisti (Modulo Allegato 6) al Disciplinare di gara);
- 11) dichiarazione individuazione titolare effettivo, in ottemperanza alle disposizioni di cui al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i. (Modulo Allegato 7) al Disciplinare di gara);
- 12) dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità (Modulo Allegato 8) al Disciplinare di gara);
- 13) (NON a pena di esclusione) **copia dell'attestazione SOA in corso di validità**, nonché, qualora ne ricorra la casistica, copia della documentazione comprovante – conformemente alla vigente normativa - idonea procedura di rinnovo della validità triennale e/o intermedia e/o quinquennale dell'attestazione SOA stessa;

- 14) (non a pena di esclusione) per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, copia della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- 15) "PATTO DI INTEGRITÀ", allegato n° 9) al presente Disciplinare, sottoscritto digitalmente per accettazione. **Nel caso di partecipazione in associazione temporanea di imprese o consorzio ordinario non ancora costituiti, il Patto di Integrità deve essere sottoscritto da tutte le imprese dell'associazione, nel caso di partecipazione di un consorzio che designi una consorziata quale esecutrice, il Patto di integrità deve essere sottoscritto, oltre che dal Consorzio, anche dalla consorziata designata quale esecutrice. Nel caso di avvalimento il patto di integrità deve essere sottoscritto anche dall'impresa ausiliaria.**

**Documentazione aggiuntiva da inserire fra la documentazione amministrativa per i raggruppamenti temporanei di imprese, per aggregazione di imprese aderenti ad un contratto di rete e per i Consorzi ordinari:**

Fermo l'obbligo di presentare la documentazione sopra elencata, in caso di partecipazione alla procedura da parte di operatori economici plurisoggettivi (raggruppamenti temporanei di imprese/consorzi), deve essere presentata anche la documentazione seguente:

- qualora i Raggruppamenti temporanei/Consorzi ordinari siano costituiti **prima** della partecipazione alla gara, la Capogruppo/il Consorzio deve presentare **la scrittura privata autenticata** da cui risulti il mandato collettivo speciale con rappresentanza ad essa conferito dalle mandanti/consorziate, nonché **la procura** redatta nella forma dell'atto pubblico attestante il conferimento della rappresentanza legale del Raggruppamento/Consorzio/GEIE al legale rappresentante dell'Impresa capogruppo e estratto dell'atto costitutivo (da allegare in copia conforme alla documentazione amministrativa) da cui dovrà risultare, in caso di raggruppamento/consorzio ordinario di tipo orizzontale, la quota di partecipazione in valore percentuale.

Per maggiori specificazioni in merito alla partecipazione da parte di aggregazione di imprese di rete, si rimanda alla Determinazione n. 3/2013 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici (ora A.N.A.C.).

Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

- I Raggruppamenti temporanei/Consorzi ordinari non ancora costituiti al momento della partecipazione alla gara: devono presentare l'impegno (**conforme al modello di cui all'allegato 2) al presente Disciplinare**) che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese partecipanti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza, da far risultare con scrittura privata autenticata, ad una di esse, da indicare, qualificata come capogruppo/mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Solo per i Consorzi fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro, Consorzi fra Imprese Artigiane e Consorzi Stabili: dovranno indicare per quali consorziati concorrono. Qualora il Consorzio individui quale esecutore dei lavori un altro consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o consorzio fra imprese artigiane ad esso consorziato, è fatto obbligo a quest'ultimo di indicare le imprese esecutrici. Nel caso in cui un Consorzio **stabile** non indichi per quali consorziati concorre, si considera che eseguirà le prestazioni con la propria struttura. **Le Imprese o i Consorzi individuati quali esecutori dei lavori devono presentare DGUE e l'istanza e dichiarazione integrativa al DGUE, allegato 1 al Disciplinare, il patto di integrità oltre al Rapporto redatto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 198/2006, nel caso in cui occupino un numero di dipendenti superiore ai 50.**

**In caso di ricorso all'avvalimento:**

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE in formato elettronico, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) Istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE di cui all'allegato 1 al Disciplinare di gara;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione,

- per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, di cui all'allegato 5 al Disciplinare di gara;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
  - 5) Patto di integrità di cui all'allegato 9 del Disciplinare di gara sottoscritto dall' ausiliaria.

## 26. OFFERTA TECNICA

Nella busta "OFFERTA TECNICA" dovrà essere inserita l'offerta tecnica del concorrente, costituita dagli elaborati che illustrino le proposte migliorative con riferimento ai criteri di valutazione indicati nel paragrafo "CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA" del presente disciplinare, cui si rimanda. Si rimanda al medesimo paragrafo per quanto riguarda le modalità di predisposizione dell'offerta tecnica.

**Si precisa che la Commissione esaminatrice, qualora venga presentata documentazione in misura superiore ai limiti di lunghezza indicati nel paragrafo "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica", esaminerà comunque solo il contenuto delle facciate richieste (a partire dalla prima).**

La documentazione costituente l'offerta tecnica deve risultare sottoscritta:

- in caso di concorrente singolo: dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa o da un loro procuratore;
- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito: dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese raggruppande o consorziande;
- in caso di raggruppamento temporaneo o Consorzi già costituiti: dall'Impresa capogruppo/mandataria;
- in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, l'offerta tecnica è sottoscritta dal consorzio medesimo.

L'omissione di uno o più dei documenti richiesti dalla presente disciplinare e costituenti l'offerta tecnica comporta la non attribuzione del punteggio al criterio di valutazione a cui è riferito il documento omesso. La mancanza in toto dell'offerta tecnica comporta l'esclusione dalla gara.

**L'offerta tecnica dovrà essere priva di qualsiasi indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico; la presenza nella documentazione contenuta all'interno dell'offerta tecnica di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico costituisce causa di esclusione dalla gara.**

All'offerta tecnica la Commissione esaminatrice attribuirà il punteggio sino alla terza cifra decimale, utilizzando la metodologia sopra specificata.

La documentazione dell'offerta tecnica del concorrente che risulterà aggiudicatario costituirà parte integrante del contratto.

L'eventuale esecuzione delle opere in difformità alle proposte contenute nell'offerta tecnica costituirà grave inadempimento da parte dell'appaltatore ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

All'aggiudicatario non spetterà alcun compenso per la redazione dei predetti elaborati.

**Si invitano i concorrenti, a fini acceleratori e di semplificazione, a voler esplicitamente evidenziare, con dichiarazione MOTIVATA E COMPROVATA mediante apposita documentazione probante, DA ALLEGARE all'Offerta tecnica, le eventuali parti della stessa offerta che costituiscono segreti tecnici o commerciali.**

**IMPORTANTE: Si fa presente fin da ora che, nel caso nulla venga dichiarato in merito nell'ambito dell'offerta tecnica, la Stazione Appaltante presumerà che non sussista nella stessa alcun segreto tecnico e/o commerciale da sottrarre all'accesso.**

### 26.1 SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI

Il concorrente deve dichiarare quali informazioni fornite, inerenti all'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 53 del Codice).

In base a quanto disposto dall'art. 53, comma 5 del Codice, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici e commerciali.

A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente.

La ditta concorrente deve quindi allegare nel SATER una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata "**Segreti tecnici e commerciali**", nella sezione "**Offerta tecnica**", contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali **EVENTUALI PARTI** dell'offerta sono da segretare;
- fornisca un "**PRINCIPIO DI PROVA**" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

La SUA si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d'ora che, in caso di accesso cd. difensivo, lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di segretezza tecnico/commerciale.

La SUA si riserva di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili.

Si precisa che la SUA non effettuerà ulteriori informative e procederà a rispondere entro i termini di legge all'istanza di accesso presentata.

## 27. OFFERTA ECONOMICA

L'Offerta economica" contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica ed è formulata su SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito [https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide\\_operatori\\_economici](https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide_operatori_economici).

L'offerta deve essere sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell'Impresa; non dovrà in alcun modo essere condizionata o redatta in modo indeterminato.

Il ribasso offerto dovrà essere espresso in forma percentuale, e dovrà essere indicato in cifre (**al massimo tre decimali**). Non sono ammesse offerte alla pari o in rialzo rispetto all'importo a base di gara.

La Busta telematica "Offerta economica" dovrà contenere, a pena di esclusione, la percentuale di **ribasso unica**, da applicare sull'importo posto a base di gara (**€ 3.123.920,71**), di cui:

- **€ 151.564,27**, per la **PROGETTAZIONE**, oneri previdenziali, assistenziali ed IVA esclusi;
- **€ 2.972.356,44**, per l'esecuzione dei **LAVORI** al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 115.513,56 e oltre IVA;

**L'offerta economica dovrà inoltre includere, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa a:**

1. **i propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, stimati per l'esecuzione dell'appalto** (si legga il "NOTA BENE" qui sotto per precisazioni in merito a tali costi) (**l'importo è da inserire sulla piattaforma "SATER" nel campo "ONERI PER LA SICUREZZA" dell'offerta economica**);
2. **i costi della manodopera stimata per l'esecuzione dei LAVORI** (**l'importo è da inserire sulla piattaforma "SATER" nel campo "COSTI DELLA MANODOPERA" dell'offerta economica**). **Si richiama, in merito, il combinato disposto degli articoli 97, comma 5, e 30, commi 3 e 4, del D.lgs n. 50/2016, in base al quale "al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni". Per i servizi di natura intellettuale relativi alla progettazione, in virtù dell'art. 95, comma 10 del Codice, gli operatori economici sono espressamente esonerati dall'onere di indicare i costi della manodopera e gli oneri**

aziendali sulla salute e sulla sicurezza nell'offerta economica. Se ne è derivato che anche la stazione appaltante non è tenuta alla corrispondente separata stima dei costi della manodopera di cui all'art. 23, comma 16, nonché dei costi della sicurezza da interferenze anche alla luce dell'art. 26, comma 3 bis del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 che stabilisce che l'obbligo di redigere il DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale (cfr. anche determina ex AVCP n. 3 del 5 marzo 2008).

**Il concorrente dovrà inoltre compilare, sottoscrivere e caricare su SATER nella busta dell'offerta economica l'allegato all'offerta economica stessa predisposto dalla stazione appaltante (allegato 3 al presente Disciplinare di gara), contenente:**

1. **l'importo offerto per la progettazione definitiva**, in cifre e in lettere, al netto del ribasso offerto, oltre che al netto di oneri previdenziali e assistenziali e di IVA;
2. **l'importo offerto per la progettazione esecutiva**, in cifre e in lettere, al netto del ribasso offerto, oltre che al netto di oneri previdenziali e assistenziali e di IVA;
3. **l'importo offerto per l'esecuzione dei lavori**, in cifre e in lettere, al netto del ribasso offerto e degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre che all'IVA;

**NOTA BENE: la somma degli importi indicati al punto 1), 2) e 3) deve corrispondere al "valore dell'offerta economica" risultante dalla "busta economica".**

4. lo schema di composizione dei costi della manodopera stimata per l'esecuzione dei LAVORI (da dichiarare nell'offerta economica, come specificato sopra, al punto 2) del presente paragrafo.

**Si chiarisce inoltre fin d'ora che, nel caso di eventuale discordanza tra la cifra indicata quali costi della manodopera stimata dall'operatore economico nell'offerta economica e quella indicata nell'allegato 3 (allegato all'offerta economica), si considererà valido il valore indicato nell'offerta economica.**

**NOTA BENE:** Gli oneri di sicurezza "aziendali" sono quelli per le misure atte a prevenire il verificarsi dei rischi derivanti dall'esercizio della propria attività e vanno quantificati dall'impresa nell'offerta economica. Per costi della sicurezza "aziendali" si intendono le spese che l'impresa ritiene di sostenere, tenuto conto della propria organizzazione del lavoro e dell'offerta presentata, per l'adempimento di specifici obblighi di sicurezza sul lavoro, ai sensi degli artt. 15 e 95 T.U. Sicurezza D.Lgs. n. 81/2008 (diversi dagli oneri, non soggetti a ribasso, predeterminati e quantificati a monte nel PSC dall'Amministrazione aggiudicatrice), tra cui, a titolo esemplificativo:

- una quota parte degli oneri gestionali della sicurezza annui sostenuti dall'operatore economico in attuazione della normativa vigente in materia, a prescindere dai singoli appalti. Ad esempio, quota parte delle spese sostenute per la sorveglianza sanitaria o per la formazione, informazione e addestramento dei lavoratori, gestione delle emergenze, costi del Documento di valutazione dei rischi (DVR);
- le spese connesse con l'espletamento dello specifico appalto, non previsti nel Piano di sicurezza e coordinamento (PSC); ad esempio, la presenza di DPI particolari non previsti nel PSC, ovvero la formazione integrativa necessaria ai lavoratori.

**L'offerta dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa o consorzio ovvero procuratore generale o speciale munito dei relativi poteri.**

**N.B.** Qualora il concorrente sia un raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario non ancora costituito, l'offerta economica deve essere sottoscritta, **da parte dei titolari/legali rappresentanti/procuratori** di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/Consorzio, mentre per i raggruppamenti/Consorzi ordinari già costituiti solo dall'Impresa individuata quale capogruppo/mandataria.

L' "OFFERTA ECONOMICA" non deve contenere riserve e/o condizione alcuna e deve essere firmata digitalmente:

- in caso di concorrente singolo: dal titolare o Legale Rappresentante o procuratore generale o speciale dello stesso, munito dei relativi poteri;
- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito: dal Legale

Rappresentante/procuratore speciale di ciascuna delle imprese raggruppande o consorziande;

- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzi già costituiti: dall'impresa capogruppo/mandataria/dal Consorzio.

## 28. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La presente procedura è una procedura **aperta** ai sensi dell'art. 60 del Codice dei contratti pubblici.

Il criterio di aggiudicazione è quello **dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

La congruità delle offerte verrà valutata ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016. Il calcolo per la valutazione di congruità è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. La migliore offerta sarà quella dell'operatore economico concorrente che avrà raggiunto il punteggio definitivo complessivo più alto.

Nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta conveniente o tecnicamente valida, o comunque per qualsiasi motivo, a proprio insindacabile giudizio, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere con l'aggiudicazione (art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016), dandone comunicazione ai partecipanti alla procedura, secondo quanto previsto dall'art. 76, comma 5, lettera c), del D.lgs. 50/2016.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano gli stessi punteggi parziali, si procederà in seduta pubblica mediante sorteggio automatico previsto dalla piattaforma SATER.

Il punteggio disponibile da assegnare alle offerte ammonta a complessivi punti 100, da attribuire a ciascuna offerta nella seguente modalità:

offerta tecnica: massimo punteggio assegnabile 80

offerta economica: massimo punteggio assegnabile 20

### 28.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Criteria di valutazione	DESCRIZIONE	Punteggio massimo attribuibile	Discrezionale / Tabellare
<b>A</b>	<b>OFFERTA TECNICA - LAVORI</b>	<b>30 punti</b>	
A.1	Incremento delle condizioni di sicurezza del cantiere	6 punti	D
A.2	Riduzione dell'impatto ambientale dei cantieri nel rispetto del principio del DNSH	8 punti	D
A.3	Possesso sistema di gestione ambientale	6 punti	T
A.4	Precedenti realizzazioni di strutture con tecnologia costruttiva XLAM	10 punti	D
<b>B</b>	<b>OFFERTA TECNICA - PROGETTAZIONE</b>	<b>50 punti</b>	
B.1.1	Professionalità e adeguatezza dell'offerta sul piano EDILIZIA ASILO NIDO SCUOLA MATERNA (E.08) - Servizio n. 1 - Caratteristiche della progettazione	10 punti	D
B.1.2	Professionalità e adeguatezza dell'offerta sul piano STRUTTURALE INFRASTRUTTURE (S04) - Servizio n. 2 - Caratteristiche della progettazione	5 punti	D
B.1.3	Professionalità e adeguatezza dell'offerta sul piano IMPIANTI meccanici a fluido a servizio delle costruzioni (IA.01 Impianti per l'approvvigionamento e la distribuzione di acqua all'interno dell'edificio – Impianti sanitari - Impianti di fognatura) - Servizio n. 3 - Caratteristiche della	5 punti	D



	<b>progettazione</b>		
<b>B.1.4</b>	<b>Professionalità e adeguatezza dell'offerta sul piano IMPIANTI meccanici a fluido a servizio delle costruzioni (IA.02 Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria) - Servizio n. 4 - Caratteristiche della progettazione</b>	5 punti	D
<b>B.1.5</b>	<b>Professionalità e adeguatezza dell'offerta sul piano IMPIANTI elettrici (IA.03 Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici) - Servizio n. 5 - Caratteristiche della progettazione</b>	5 punti	D
<b>B.2</b>	<b>Caratteristiche metodologiche dello sviluppo e del contenuto progettuale</b>	4 punti	D
<b>B.3</b>	<b>Competenza tecnica dei progettisti</b>	6 punti	T
<b>B.4</b>	<b>Possesso software specialistici</b>	<b>3 punti</b>	
<b>B.4.1</b>	Possesso di licenze software per calcolo strutturale	1 punto	T
<b>B.4.2</b>	Possesso di licenze software per calcolo impianti meccanici	1 punto	T
<b>B.4.3</b>	Possesso di licenze software per calcolo impianti elettrici	1 punto	T
<b>B.5</b>	<b>Anticipo sul termine stabilito per la consegna della progettazione</b>	<b>7 punti</b>	
<b>B.5.1</b>	Anticipo sulla tempistica prevista per la consegna della progettazione definitiva	5 punti	T
<b>B.5.2</b>	Anticipo sulla tempistica prevista per la consegna della progettazione esecutiva	2 punti	T
<b>C</b>	<b>OFFERTA ECONOMICA</b>	<b>20 punti</b>	
	<b>Ribasso unico percentuale sull'importo della PROGETTAZIONE e dei LAVORI posto a base di gara</b>	20 punti	
<b>TOTALE PUNTEGGIO (OFFERTA TECNICA + OFFERTA ECONOMICA)</b>		<b>100 punti</b>	

### **A – OFFERTA TECNICA - LAVORI (punteggio massimo attribuibile: 30 punti)**

#### **A.1 - Incremento delle condizioni di sicurezza del cantiere (punteggio massimo attribuibile: punti 6 - discrezionale)**

Saranno valutate le soluzioni migliorative proposte, senza oneri per l'Ente, stilate sulla base delle disposizioni inserite nel Piano di Sicurezza e coordinamento in relazione all'organizzazione di cantiere nelle fasi lavorative, nel rispetto anche delle interferenze con il contesto urbano esistente, oltre che alla viabilità.

I profili oggetto di valutazione saranno i seguenti:

1. organizzazione del cantiere e dell'area necessaria all'allestimento dello stesso;
2. organizzazione della viabilità in entrata e in uscita dal cantiere stesso in termini di minimizzazione delle interferenze con il contesto di inserimento;
3. adozione di misure volte a ridurre le interferenze risultanti dall'interazione delle squadre di intervento coinvolte nell'esecuzione delle lavorazioni.

L'illustrazione di quanto sopra enunciato dovrà essere contenuta in una relazione denominata "**A.1) Incremento delle condizioni di sicurezza del cantiere**", della lunghezza massima di 4 facciate in formato A4 (utilizzando caratteri tipografici di dimensione equivalente a quella del carattere Arial di dimensioni pari a 11, con interlinea singola). Le pagine dovranno essere numerate e ad esse potranno essere allegate eventuali immagini e/o schede prodotto, per un massimo di ulteriori 3 facciate in formato A4.

Allo scopo di evidenziare quanto proposto, potranno essere allegate tavole grafiche in numero massimo pari a 3 e di formato massimo A3 ciascuna, oltre che tabelle grafiche.

**A.2 - Riduzione dell'impatto ambientale dei cantieri nel rispetto del principio del DNSH": metodologie operative finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale delle diverse attività, con particolare riferimento alla riduzione di emissioni acustiche, alla riduzione delle polveri e al contenimento delle emissioni GHG (punteggio massimo attribuibile: punti 8 - discrezionale)**

Con riferimento al presente sub-criterio di valutazione, il concorrente dovrà opportunamente descrivere le eventuali metodologie operative finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale delle diverse attività, con particolare riferimento alla riduzione di emissioni acustiche, alla riduzione delle polveri e al contenimento delle emissioni GHG (emissioni gas serra), minimizzando i livelli di disturbo delle attività antropiche in termini di:

- utilizzo di mezzi d'opera a basse emissioni acustiche e di almeno il 75% di automezzi ecologici, con standard di emissione non inferiori ad "EURO6" e/o alimentazioni ecologiche (veicoli elettrici, ibridi, GPL, metano);
- utilizzo di attrezzature e mezzi con ridotto rilascio di emissioni in atmosfera, nel rispetto delle normative europee relative ai mezzi NRMM (Non-Road Mobile Machinery);
- previsione di idonee e continue attività di pulizia durante il corso dei lavori dell'area interessata, con particolare riferimento al contenimento dei possibili effetti generati da azioni di sanificazione da COVID in ambienti pubblici. Si evidenzia che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, sarà considerata migliore la proposta che descriva al meglio le azioni che saranno attuate per il conseguimento degli obiettivi di contenimento dell'impatto ambientale del cantiere;
- realizzazione dell'approvvigionamento elettrico del cantiere tramite fornitore in grado di garantire una fornitura elettrica al 100% prodotta da rinnovabili.

L'illustrazione di quanto sopra enunciato dovrà essere contenuta in una relazione denominata "**A.2) Riduzione dell'impatto ambientale dei cantieri nel rispetto del principio del DNSH**", della lunghezza massima di 4 facciate in formato A4 (utilizzando caratteri tipografici di dimensione equivalente a quella del carattere Arial di dimensioni pari a 11, con interlinea singola). Le pagine dovranno essere numerate e ad esse potranno essere allegate eventuali immagini e/o schede prodotto, per un massimo di ulteriori 4 facciate formato A4.

Allo scopo di evidenziare quanto proposto, potranno essere allegate tavole grafiche in numero massimo pari a 3, e di formato massimo A3 ognuna, oltre che tabelle grafiche.

**A.3 - Possesso sistema di gestione ambientale (6 punti - tabellare)**

Il concorrente dovrà indicare l'eventuale possesso della registrazione sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), regolamento (CE) n. 1221/2009, o della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001.

Il punteggio verrà attribuito interamente ai concorrenti in possesso della certificazione in parola al ricorrere delle seguenti condizioni:

- la certificazione dovrà essere posseduta entro la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- in caso di partecipazione in forma associata, la certificazione dovrà essere posseduta da tutti i componenti il raggruppamento ad eccezione del/i soggetto/i designato/i tra i mandanti con meno di cinque anni di iscrizione ai relativi albi professionali.

Per l'attribuzione del punteggio il concorrente dovrà allegare la/le certificazione/i in copia all'offerta, ovvero indicarne gli estremi di riferimento della/e medesima/e al fine della verifica nella banca dati ACCREDIA.

**A.4 - Precedenti realizzazioni di strutture con tecnologia costruttiva XLAM (punteggio massimo attribuibile: punti 10 - discrezionale)**

Il concorrente dovrà indicare e descrivere l'esecuzione di eventuali precedenti realizzazioni di altre strutture e/o edifici pubblici o privati con tecnologia costruttiva XLAM.

Per l'attribuzione del punteggio costituiranno profili preferenziali:

- l'aver realizzato le opere per conto di committenza tenuta all'applicazione della normativa in materia di contratti pubblici, rispetto a committenza privata;
- l'aver realizzato le opere in qualità di singola impresa, rispetto all'aver fatto parte di una ATI (Associazione Temporanea di Imprese);
- l'aver realizzato le opere nell'ultimo triennio;
- l'aver sia progettato che realizzato le opere.

L'illustrazione di quanto sopra enunciato dovrà essere contenuta in una relazione denominata **"A.4) Precedenti realizzazioni di strutture con tecnologia costruttiva XLAM"**, della lunghezza massima di 4 facciate in formato A4 (utilizzando caratteri tipografici di dimensione equivalente a quella del carattere Arial di dimensioni pari a 11, con interlinea singola). Le pagine dovranno essere numerate e ad esse potranno essere allegati eventuali immagini per un massimo di ulteriori 4 facciate in formato A4.

## **B – OFFERTA TECNICA - PROGETTAZIONE (punteggio massimo attribuibile: 50 punti)**

Per ogni tipologia di lavori cui si riferiscono i servizi di progettazione del presente appalto integrato, il concorrente dovrà presentare massimo un servizio relativo a interventi ritenuti significativi della propria capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico.

Il concorrente dovrà pertanto indicare:

- **B.1.1:** un servizio per la Categoria EDILIZIA (destinazione funzionale "Sanità, Istruzione, Ricerca" – ID opere E8);
- **B.1.2:** un servizio per la categoria STRUTTURE (destinazione funzionale "Strutture, Opere infrastrutturali puntuali" – ID opere S.04 STRUTTURE);
- **B.1.3:** un servizio per la categoria "IMPIANTI" (destinazione funzionale "Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni" – ID opere IA.01 IMPIANTI per l'approvvigionamento e la distribuzione di acqua all'interno dell'edificio – Impianti sanitari - Impianti di fognatura);
- **B.1.4:** un servizio per la categoria "IMPIANTI" (destinazione funzionale "Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni" – ID opere IA.02 IMPIANTI di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria);
- **B.1.5:** un servizio per la categoria "IMPIANTI" (destinazione funzionale "Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni" – ID opere IA.03 IMPIANTI elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici).

Si precisa che:

- lo stesso servizio – ove riferito a un intervento che comprenda più categorie/destinazioni funzionali rientranti tra quelle sopra indicate – potrà essere fatto valere con riferimento a ognuna delle pertinenti destinazioni funzionali e pertanto potrà essere indicato nell'ambito di ciascun sub criterio;
- saranno valorizzati esclusivamente i servizi relativi alle categorie e destinazioni funzionali citate secondo le corrispondenze previste dalla tabella allegata al D.M. 17 giugno 2016. Non saranno valorizzati i servizi relativi a categorie o destinazioni funzionali diverse, pur se recanti un grado di complessità pari o superiore.

Le prestazioni oggetto del/i servizio/i presentato/i saranno valorizzate, ai fini del presente criterio, esclusivamente qualora svolte da uno dei professionisti indicati nella "squadra".

In particolare, ai fini della valutazione verranno valorizzati lo svolgimento, da parte di almeno uno dei professionisti indicati nella squadra dell'attività di progettazione, soprattutto se di livello esecutivo o riferita a tutti i livelli di progettazione.

Qualora nessuna delle già menzionate prestazioni professionali sia riferibile a uno dei professionisti indicati nella squadra, l'intero servizio non potrà essere valorizzato.

Le prestazioni devono essere ultimate ed eseguite con buon esito, senza contestazioni e regolarmente approvate, entro il termine di presentazione delle offerte. Diversamente, le prestazioni non ultimate non potranno essere valorizzate.

In particolare, si intendono ultimati:

- i servizi di progettazione e c.s.p. riferiti a progetti approvati dal committente o per i quali sia almeno intervenuta la validazione ai sensi di legge;
- i servizi di direzione dei lavori e c.s.e. riferiti a interventi ultimati per i quali sia stato emesso il certificato di ultimazione lavori.

In caso di prestazioni professionali per committenti privati o in mancanza delle predette validazioni/approvazioni/certificazioni per cause non imputabili al professionista, sarà possibile far riferimento a ulteriore documentazione idonea a comprovare l'ultimazione e l'espletamento con buon esito dell'incarico. La già menzionata documentazione dovrà prodursi esclusivamente se richiesta dalla SUA della Provincia di Piacenza.

### **B.1.1 - Professionalità e adeguatezza dell'offerta sul piano EDILIZIA ASILO NIDO SCUOLA MATERNA (E.08) - Servizio n. 1 - Caratteristiche della progettazione (punteggio massimo attribuibile: punti 10 - discrezionale)**

Per l'attribuzione del punteggio verranno valutate la professionalità, l'adeguatezza e l'affidabilità dell'offerta, desunte dal servizio indicato dal concorrente e ritenuto significativo della propria qualità progettuale e capacità tecnica con riferimento alle opere relative alla destinazione funzionale "Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi" (E.08).

In particolare, ai fini della valutazione verranno valorizzati lo svolgimento, da parte di almeno uno dei professionisti indicati nella squadra, dell'attività di progettazione, soprattutto se di livello esecutivo o riferita a tutti i livelli di progettazione.

Costituiranno profili preferenziali ai fini della valutazione:

- l'eventuale sviluppo della progettazione con l'utilizzo della metodologia BIM;
- il maggior importo dei lavori progettati relativi alla categoria "EDILIZIA";
- l'ultimazione della progettazione entro gli ultimi quattro anni dalla data di pubblicazione del bando;
- lo svolgimento del servizio per conto di un committente tenuto all'applicazione della normativa in materia di contratti pubblici.

L'illustrazione di quanto sopra enunciato dovrà essere contenuta in una relazione denominata "B.1.1 - Professionalità e adeguatezza dell'offerta sul piano EDILIZIA ASILO NIDO SCUOLA MATERNA", della lunghezza massima di 4 facciate in formato A4 (utilizzando caratteri tipografici di dimensione equivalente a quella del carattere Arial di dimensioni pari a 11, con interlinea singola). Le pagine dovranno essere numerate e ad esse potranno essere allegate eventuali immagini per un massimo di ulteriori 4 facciate in formato A4. Allo scopo di evidenziare quanto proposto, potranno essere allegate tavole grafiche in numero massimo pari a 4 e di formato massimo A3 ciascuna, oltre che tabelle grafiche.

### **B.1.2 - Professionalità e adeguatezza dell'offerta sul piano STRUTTURALE INFRASTRUTTURE (S04) - Servizio n. 2 - Caratteristiche della progettazione (punteggio massimo attribuibile: punti 5 - discrezionale)**

Per l'attribuzione del punteggio verranno valutate la professionalità, l'adeguatezza e l'affidabilità dell'offerta sul piano STRUTTURALE - INFRASTRUTTURE, desunte dal servizio indicato dal concorrente e ritenuto significativo della propria qualità progettuale e capacità tecnica con riferimento alle opere relative alla destinazione funzionale "STRUTTURE, OPERE INFRASTRUTTURALI PUNTUALI" (S04).

In particolare, ai fini della valutazione verranno valorizzati lo svolgimento, da parte di almeno uno dei professionisti indicati nella squadra, dell'attività di progettazione, soprattutto se di livello esecutivo o riferita a tutti i livelli di progettazione.

Costituiranno profili preferenziali ai fini della valutazione:

- l'eventuale sviluppo della progettazione con l'utilizzo della metodologia BIM;
- il maggior importo dei lavori progettati relativi alla categoria "STRUTTURE";
- l'ultimazione della progettazione entro gli ultimi quattro anni dalla data di pubblicazione del bando;

- lo svolgimento del servizio per conto di un committente tenuto all'applicazione della normativa in materia di contratti pubblici.

L'illustrazione di quanto sopra enunciato dovrà essere contenuta in una relazione denominata "B.1.2 - Professionalità e adeguatezza dell'offerta sul piano STRUTTURALE INFRASTRUTTURE (S04)", della lunghezza massima di 4 facciate in formato A4 (utilizzando caratteri tipografici di dimensione equivalente a quella del carattere Arial di dimensioni pari a 11, con interlinea singola). Le pagine dovranno essere numerate e ad esse potranno essere allegate eventuali immagini per un massimo di ulteriori 4 facciate in formato A4. Allo scopo di evidenziare quanto proposto, potranno essere allegate tavole grafiche in numero massimo pari a 4 e di formato massimo A3 ciascuna, oltre che tabelle grafiche.

**B.1.3 - Professionalità e adeguatezza dell'offerta sul piano IMPIANTI meccanici a fluido a servizio delle costruzioni (IA.01) - Servizio n. 3 - Caratteristiche della progettazione (punteggio massimo attribuibile: punti 5 - discrezionale)**

Per l'attribuzione del punteggio verranno valutate la professionalità e l'adeguatezza e l'affidabilità dell'offerta sul piano IMPIANTI meccanici a fluido a servizio delle costruzioni (IA.01), desunte dal servizio indicato dal concorrente e ritenuto significativo della propria qualità progettuale e capacità tecnica con riferimento alle opere relative alla destinazione funzionale "Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni" (IA.01 - Impianti per l'approvvigionamento e la distribuzione di acqua all'interno dell'edificio – Impianti sanitari - Impianti di fognatura).

In particolare, ai fini della valutazione verranno valorizzati lo svolgimento, da parte di almeno uno dei professionisti indicati nella squadra, dell'attività di progettazione, soprattutto se di livello esecutivo o riferita a tutti i livelli di progettazione.

Costituiranno profili preferenziali ai fini della valutazione:

- l'eventuale sviluppo della progettazione con l'utilizzo della metodologia BIM;
- il maggior importo dei lavori progettati relativi alla categoria "IMPIANTI";
- l'ultimazione della progettazione entro gli ultimi quattro anni dalla data di pubblicazione del bando;
- lo svolgimento del servizio per conto di un committente tenuto all'applicazione della normativa in materia di contratti pubblici.

L'illustrazione di quanto sopra enunciato dovrà essere contenuta in una relazione denominata "B.1.3 - Professionalità e adeguatezza dell'offerta sul piano IMPIANTI meccanici a fluido a servizio delle costruzioni (IA.01)", della lunghezza massima di 4 facciate in formato A4 (utilizzando caratteri tipografici di dimensione equivalente a quella del carattere Arial di dimensioni pari a 11, con interlinea singola). Le pagine dovranno essere numerate e ad esse potranno essere allegate eventuali immagini per un massimo di ulteriori 4 facciate in formato A4. Allo scopo di evidenziare quanto proposto, potranno essere allegate tavole grafiche in numero massimo pari a 4 e di formato massimo A3 ciascuna, oltre che tabelle grafiche.

**B.1.4 - Professionalità e adeguatezza dell'offerta sul piano IMPIANTI meccanici a fluido a servizio delle costruzioni (IA.02) - Servizio n. 4 - Caratteristiche della progettazione (punteggio massimo attribuibile: punti 5 - discrezionale)**

Per l'attribuzione del punteggio verranno valutate la professionalità, l'adeguatezza e l'affidabilità dell'offerta sul piano IMPIANTI meccanici a fluido a servizio delle costruzioni, desunte dal servizio indicato dal concorrente e ritenuto significativo della propria qualità progettuale e capacità tecnica con riferimento alle opere relative alla destinazione funzionale "Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni" (IA.02 - Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria).

In particolare, ai fini della valutazione verranno valorizzati lo svolgimento, da parte di almeno uno dei professionisti indicati nella squadra, dell'attività di progettazione, soprattutto se di livello esecutivo o riferita a tutti i livelli di progettazione.

Costituiranno profili preferenziali ai fini della valutazione:

- l'eventuale sviluppo della progettazione con l'utilizzo della metodologia BIM;
- il maggior importo dei lavori progettati relativi alla categoria "IMPIANTI";
- l'ultimazione della progettazione entro gli ultimi quattro anni dalla data di pubblicazione del bando;

- lo svolgimento del servizio per conto di un committente tenuto all'applicazione della normativa in materia di contratti pubblici.

L'illustrazione di quanto sopra enunciato dovrà essere contenuta in una relazione denominata "B.1.4 - Professionalità e adeguatezza dell'offerta sul piano IMPIANTI meccanici a fluido a servizio delle costruzioni (IA.02)", della lunghezza massima di 4 facciate in formato A4 (utilizzando caratteri tipografici di dimensione equivalente a quella del carattere Arial di dimensioni pari a 11, con interlinea singola). Le pagine dovranno essere numerate e ad esse potranno essere allegate eventuali immagini per un massimo di ulteriori 4 facciate in formato A4. Allo scopo di evidenziare quanto proposto, potranno essere allegate tavole grafiche in numero massimo pari a 4 e di formato massimo A3 ciascuna, oltre che tabelle grafiche.

### **B.1.5 - Professionalità e adeguatezza dell'offerta sul piano IMPIANTI elettrici (IA.03) - Servizio n. 5 - Caratteristiche della progettazione (punteggio massimo attribuibile: punti 5 - discrezionale)**

Per l'attribuzione del punteggio verranno valutate la professionalità e l'adeguatezza dell'offerta sul piano IMPIANTI elettrici desunte dal servizio indicato dal concorrente e ritenuto significativo della propria qualità progettuale e capacità tecnica con riferimento alle opere relative alla destinazione funzionale "Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni" (IA.03 - Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici).

In particolare, ai fini della valutazione verranno valorizzati lo svolgimento, da parte di almeno uno dei professionisti indicati nella squadra, dell'attività di progettazione, soprattutto se di livello esecutivo o riferita a tutti i livelli di progettazione.

Costituiranno profili preferenziali ai fini della valutazione:

- l'eventuale sviluppo della progettazione con l'utilizzo della metodologia BIM;
- il maggior importo dei lavori progettati relativi alla categoria "IMPIANTI";
- l'ultimazione della progettazione entro gli ultimi quattro anni dalla data di pubblicazione del bando;
- lo svolgimento del servizio per conto di un committente tenuto all'applicazione della normativa in materia di contratti pubblici.

L'illustrazione di quanto sopra enunciato dovrà essere contenuta in una relazione denominata "B.1.5 - Professionalità e adeguatezza dell'offerta sul piano IMPIANTI elettrici (IA.03)", della lunghezza massima di 4 facciate in formato A4 (utilizzando caratteri tipografici di dimensione equivalente a quella del carattere Arial di dimensioni pari a 11, con interlinea singola). Le pagine dovranno essere numerate e ad esse potranno essere allegate eventuali immagini per un massimo di ulteriori 4 facciate in formato A4. Allo scopo di evidenziare quanto proposto, potranno essere allegate tavole grafiche in numero massimo pari a 4 e di formato massimo A3 ciascuna, oltre che tabelle grafiche.

### **B.2 - Caratteristiche metodologiche dello sviluppo e del contenuto progettuale (punteggio massimo attribuibile: punti 4 - discrezionale)**

Il concorrente dovrà produrre una relazione in cui illustra le metodologie che saranno adottate dal gruppo di progettazione (interno o esterno) nello sviluppo del progetto definitivo ed esecutivo, in particolare descrivendo:

- le figure professionali coinvolte, distinguendo tra quelle minime previste dal presente disciplinare di gara quale requisito di ammissione e quelle aggiuntive proposte;
- le modalità di raccordo con il responsabile del procedimento ed il progettista del progetto definitivo ed esecutivo;
- l'utilizzo di tecnologie avanzate di sviluppo progettuale (BIM ecc.);
- i protocolli di controllo ed autocontrollo;
- le modalità di interlocuzione con i verificatori;
- le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita;
- ogni altro elemento che possa portar valore al progetto o alle modalità del suo sviluppo.

Dovrà inoltre essere illustrata la struttura tecnico-organizzativa del gruppo di lavoro.

L'illustrazione di quanto sopra enunciato dovrà essere contenuta in una relazione denominata **"B.2) Caratteristiche metodologiche dello sviluppo e del contenuto progettuale"** della lunghezza massima di 6 facciate in formato A4 (utilizzando caratteri tipografici di dimensione equivalente a quella del carattere Arial di dimensioni pari a 11, con interlinea singola). Le pagine dovranno essere numerate e ad esse potranno essere allegate eventuali immagini o tavole grafiche, in numero massimo pari a 6 e di formato A3 o A4.

**B.3 - Competenza tecnica dei progettisti** (CAM approvati con Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 23/06/2022, pubblicati in Gazzetta Ufficiale del 06/08/2022, n. 183, in vigore dal 04/12/2022 paragrafo 2.7.1) **(punteggio massimo attribuibile: punti 6 - tabellare)**

In conformità con quanto richiesto al paragrafo 2.7.1 dei Criteri Ambientali Minimi approvati con Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 23/06/2022, pubblicati in Gazzetta Ufficiale del 06/08/2022, n. 183, in vigore dal 04/12/2022, è attribuito un punteggio massimo pari a 6 punti all'operatore economico che includa, nel gruppo di lavoro, un progettista esperto sugli aspetti ambientali ed energetici degli edifici, certificato da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024.

Tale certificazione di competenza è basata sugli elementi di valutazione della sostenibilità e sui contenuti caratteristici dei diversi protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (rating systems) esistenti a livello nazionale o internazionale, ad esempio quelli di cui al par. "1.3.4- Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova", oppure su norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali, purché tale certificazione di competenza sia rilasciata alle figure di cui all'art. 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. Tale soggetto può essere lo stesso firmatario del progetto o far parte del gruppo di progettazione.

L'operatore economico allega i certificati in corso di validità, rilasciati da organismi accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024. La conformità al criterio, a dimostrazione della formazione e competenza dell'operatore economico, è dimostrata dall'evidenza che l'esame superato sia basato sui protocolli sostenibilità energetico-ambientale, oppure su norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali (alcuni esempi di tali protocolli sono: Breeam, Casaclima, Itaca, Leed, Well).

**B.4 - Possesso software specialistici (punteggio massimo attribuibile: punti 3 - tabellare)**

**B.4.1 - Possesso di licenze software per calcolo strutturale** (1 punto)

Da intendersi quali software specialistici per l'analisi strutturale e per la verifica di strutture in muratura legno e metallo, aggiornati secondo le normative vigenti; sono escluse le versioni dimostrative e quelle con limitazioni.

**B.4.2 - Possesso di licenze software per calcolo impianti meccanici** (1 punto)

Da intendersi quali software integrato per il calcolo termotecnico, acustico e antincendio, dotato di interfaccia grafica CAD anche 3D e/o BIM, non vincolato all'utilizzo dei prodotti di una specifica marca.

**B.4.3 - Possesso di licenze software per calcolo impianti elettrici** (1 punto)

Da intendersi quali software integrato per il calcolo di impianti elettrici in media e bassa tensione comprensivi di quadri, cavi, linee, impianti fotovoltaici, nonché la predisposizione dei relativi elaborati grafici planimetrici, non vincolato all'utilizzo dei prodotti di una specifica marca.

**NOTA BENE: I punteggi relativi a ciascuno dei suddetti sub criteri verranno attribuiti interamente solo a quei concorrenti che siano in possesso, al momento della presentazione delle offerte, dei rispettivi software e che questi ultimi rispettino le caratteristiche sopra descritte; ai fini dell'ottenimento del punteggio di cui al presente criterio il concorrente dovrà pertanto predisporre un elenco dei software posseduti e allegare copia conforme delle licenze d'uso.**

**B.5 - Tempistica proposta per la consegna della progettazione definitiva ed esecutiva rispetto al termine stabilito (punteggio massimo attribuibile: punti 7 - tabellare)**

### **B.5.1 - Tempistica proposta per la consegna della progettazione definitiva rispetto al termine stabilito (5 punti)**

Verranno attribuiti **3 punti** ai concorrenti che proporranno di consegnare al committente la progettazione definitiva con anticipo pari ad almeno **14 giorni** di calendario rispetto al termine stabilito dal bando di gara.

Verranno attribuiti **5 punti** ai concorrenti che proporranno di consegnare al committente la progettazione definitiva con anticipo pari ad almeno **21 giorni** di calendario rispetto al termine stabilito dal bando di gara.

### **B.5.2 - Tempistica proposta per la consegna della progettazione esecutiva rispetto al termine stabilito (2 punti)**

Verrà attribuito **1 punto** ai concorrenti che proporranno di consegnare al committente la progettazione esecutiva con anticipo pari ad almeno **7 giorni** di calendario rispetto al termine stabilito dal bando di gara.

Verranno attribuiti **2 punti** ai concorrenti che proporranno di consegnare al committente la progettazione esecutiva con anticipo pari ad almeno **14 giorni** di calendario rispetto al termine stabilito dal bando di gara.

L'illustrazione di quanto sopra enunciato dovrà essere contenuta in una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante utilizzando il fac simile allegato 10) al presente Disciplinare.

## **28.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DELL'OFFERTA TECNICA**

Ai criteri **A.1, A.2, A.4, A.5, B.1.1, B.1.2, B.1.3, B.1.4, B.1.5, B.2** viene attribuito un punteggio da parte dei singoli commissari, con il metodo aggregativo-compensatore di cui alle Linee guida ANAC n. 2, applicando la seguente formula:

$$P_i = \sum_n [W_i * V(a_i)]$$

dove:

$P_i$  = Punteggio dell'offerta i-esima

$n$  = numero dei criteri di valutazione in esame

$W_i$  = peso o punteggio attribuito al requisito (i)

$V(a_i)$  = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra zero ed uno.

La Commissione giudicatrice eseguirà la valutazione delle proposte qualitative di ogni concorrente determinando, con riferimento ad ogni criterio e sotto-criterio di valutazione, un coefficiente variabile tra 0 e 1, calcolato attraverso la media dei coefficienti assegnati dai singoli commissari.

I coefficienti  $V(a_i)$  sono i coefficienti della prestazione dell'offerta rispetto al requisito e sono attribuiti ai criteri o sotto-criteri adottando la seguente scala di giudizio:

1. **non valutabile** (coefficiente 0): attribuito ai concorrenti che non offrono proposta oppure a quelli che offrono prestazione corrispondente al minimo previsto dal capitolato, senza migliorie rispetto a quanto richiesto;
2. **insufficiente** (coefficiente da 0,01 a 0,25): attribuito all'offerta i cui contenuti sono sviluppati con un livello di approfondimento limitato ed insufficiente rispetto al criterio in esame e/o tale da non rendere evidente la concreta attuabilità dei contenuti del medesimo e/o all'offerta che contenga proposte poco attinenti al criterio da valutare;
3. **sufficiente** (coefficiente da 0,26 a 0,50): attribuito all'offerta la cui relazione contiene trattazione sintetica e con approfondimento solo sufficiente del criterio trattato e/o nel caso contenga una proposta poco significativa relativamente al criterio in questione;
4. **buono** (coefficiente da 0,51 a 0,75): attribuito all'offerta la cui relazione, seppure sintetica, sia rispondente in modo significativo a quanto richiesto e contenga migliorie di rilievo;
5. **ottimo** (coefficiente da 0,76 a 1,00): attribuito all'offerta la cui relazione esponga con un livello dettagliato ed esaustivo di approfondimento una proposta coerente con quanto richiesto e contenente elementi migliorativi rilevanti.

All'offerta che avrà ottenuto il miglior coefficiente verrà attribuito il punteggio massimo dell'elemento in esame.

Alle rimanenti il coefficiente verrà riproporzionato al miglior coefficiente secondo l'utilizzo della seguente formula:

$$S_o = \frac{R_a}{R_{max}}$$

Dove:

So = coefficiente riproporzionato attribuito all'offerta in esame

Ra = coefficiente offerta in esame

Rmax = miglior coefficiente

I punteggi ai sottoscritteri di valutazione A.3, B.3, B.4.1, B.4.2, B.4.3, B.5.1 e B.5.2 verranno attribuiti secondo la metodologia sopra specificata.

### **28.3 C – OFFERTA ECONOMICA (punteggio massimo attribuibile: 20 punti)**

#### **METODOLOGIA DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO**

Per la determinazione del coefficiente dell'elemento di valutazione di natura quantitativa "prezzo", cioè al criterio di valutazione "**C) Ribasso unico percentuale sull'importo della PROGETTAZIONE e dei LAVORI posto a base di gara**", sarà utilizzata la metodologia di cui al capitolo IV delle Linee guida ANAC denominate "Offerta economicamente più vantaggiosa", attraverso la seguente formula:

$$P(C)i = V(C)i \times 20$$

con:  $V(C)i = R_i / R_{max}$  dove:

$P(C)i$  = punteggio attribuito al concorrente i-esimo relativamente al criterio di valutazione "C" (offerta economica);

$V(C)i$  = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

$R_i$  = valore dell'offerta, in termini di ribasso percentuale, del concorrente i-esimo;

$R_{max}$  = valore dell'offerta, in termini di ribasso percentuale, avente ribasso percentuale massimo.

Nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta conveniente o tecnicamente valida, o comunque per qualsiasi motivo a proprio insindacabile giudizio, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere con l'aggiudicazione (art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016), dandone comunicazione ai partecipanti alla procedura, secondo quanto previsto dall'art. 76, comma 5, lettera c), del D.lgs. 50/2016. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua. In caso di punteggio uguale si individuerà l'aggiudicatario mediante sorteggio.

Per la modalità di formulazione dell'offerta economica si rimanda al relativo paragrafo.

### **29. ASPETTI FISCALI RELATIVI ALLA DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NELLE BUSTE**

I documenti non in regola con le disposizioni sul bollo non comportano esclusione dalla gara. Gli stessi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, come sostituito dall'art. 16 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955, vengono successivamente inviati all'Agenzia delle Entrate per la loro regolarizzazione.

### **30. PROCEDURA DI GARA**

**Ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 55/2019, si applica l'art. 133, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, e, pertanto, si procederà all'esame delle offerte tecniche ed economiche prima della verifica della documentazione amministrativa.**

**NOTA BENE: La stazione appaltante si riserva di effettuare controlli delle dichiarazioni rese dagli operatori economici concorrenti, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi in ordine alla veridicità delle medesime.**

Si procederà come segue.

**Il giorno 27/03/2023 alle ore 15:30**, il Seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la ricezione delle offerte collocate sul SATER.

Successivamente il Seggio di gara procederà come segue:

- apertura di tutte le buste amministrative attraverso il comando "Apertura Buste" senza verificare il contenuto delle stesse;
- attribuzione dell'esito "Ammissa ex art. 133 comma 8." a ciascun offerente

Si chiuderà, quindi, sulla predetta piattaforma la fase di "Valutazione Amministrativa", si provvederà alla redazione di apposito verbale relativo alle attività svolte e si procederà con le fasi di valutazione successive come di seguito descritte.

### **31. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La Commissione giudicatrice è nominata dal dirigente responsabile della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, dott.ssa Angela Toscani, secondo le disposizioni di cui alle Linee Guida n. 5, recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici", approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e secondo i criteri approvati con Provvedimento del Presidente della Provincia n. 91 del 02/09/2016 "Criteri per la nomina della commissione giudicatrice nelle procedure di affidamento con l'offerta economicamente più vantaggiosa", ai sensi dell'efficacia sospesa dell'art 77 comma 3 D.Lgs n. 50 2016 disposta dall'art 1 comma 1 lett c) della Legge 55/2019 con proroga sino al 31/06/2023 in base all'art 8 comma 7 della Legge 120/2020.

La Commissione è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina, ai sensi dell'art. 77, comma 9, del codice. La Commissione giudicatrice lavora, di regola, a distanza con collegamenti da remoto, adottando tutte le misure necessarie a garantire la riservatezza delle comunicazioni e la trasparenza delle operazioni, conformemente al disposto dell'art. 77, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte qualitative e quantitative dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte. La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice.

### **32. APERTURA DELLE BUSTE "OFFERTA TECNICA" E "OFFERTA ECONOMICA". VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE. VALUTAZIONE DELL'ANOMALIA.**

L'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche sarà effettuata in seduta pubblica virtuale, al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la Commissione giudicatrice procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi coefficienti e punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La Commissione giudicatrice potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione inserita nella busta dell'offerta tecnica, ove ciò sia ritenuto necessario.

La terza busta, con la dicitura "BUSTA ECONOMICA", verrà aperta in seduta pubblica virtuale, una volta conclusa la valutazione delle offerte tecniche.

In tale seduta, la Commissione giudicatrice, nel giorno e ora che verranno preventivamente comunicati ai concorrenti, procederà:

- a rendere visibili, sulla piattaforma SATER, i punteggi tecnici assegnati alle offerte dei concorrenti;
- allo sblocco delle buste "Offerta economiche" dei concorrenti ed a verificarne la correttezza formale, e alla lettura dell'offerta economica;
- all'attribuzione del punteggio al criterio di valutazione C (offerta economica);
- a calcolare il punteggio complessivo ottenuto per ogni concorrente, sommando i punteggi relativi alle offerte tecniche con i punteggi relativi alle offerte economiche, stilando la graduatoria delle offerte in ordine decrescente.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano gli stessi punteggi parziali, si procederà in seduta pubblica mediante sorteggio automatico previsto dalla piattaforma SATER.

- all'individuazione della soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 a mezzo della piattaforma SATER. Si precisa inoltre che saranno sottoposte a verifica, ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, le offerte in relazione alle quali risultino attribuiti contemporaneamente:

- un punteggio relativo all'elemento "prezzo" pari o superiore ai 4/5 del corrispondente peso ponderale;
- un punteggio complessivo relativo a tutti gli elementi dell'offerta tecnica pari o superiore ai 4/5 della somma dei corrispondenti pesi ponderali;
- ad indicare al Responsabile del Procedimento del Comune le offerte che, secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del Responsabile del Procedimento di decidere al riguardo;
- qualora non si rilevi la presenza di offerte anormalmente basse, nella stessa seduta si dichiareranno gli aggiudicatari proposti.

**Il calcolo per la valutazione di congruità è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.**

Nel caso di offerte anomale, la Stazione Appaltante richiederà per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine massimo di 15 giorni solari dal ricevimento della richiesta. In sede di risposta il concorrente deve indicare e comprovare con idonea documentazione l'eventuale sussistenza di parti da secretare in quanto contenenti segreti tecnici o commerciali, come precisato al precedente paragrafo 24.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante eventuale audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del paragrafo 31.

**33. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Una volta individuato il miglior offerente non anomalo, il Seggio di gara procederà all'esame della documentazione amministrativa del primo classificato, onde verificare che non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacità richiesti in capo al medesimo; sulla base dell'esito della verifica della documentazione amministrativa, si procederà, eventualmente, ad attivare il sub-procedimento di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione indicato dalla stazione appaltante, o in caso di mancanza di uno dei requisiti di partecipazione, il concorrente sarà escluso dalla gara; si procederà quindi a verificare la documentazione amministrativa del concorrente primo classificato nella graduatoria risultante dal ricalcolo del punteggio economico e del punteggio tecnico.

Resta salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto. La conclusione delle fasi di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, successivamente alle quali la graduatoria si consolida (o cristallizza), viene considerata coincidente con l'adozione della determinazione di aggiudicazione, sia essa o meno efficace.

La seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o giorno successivo non festivo, salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche.

**LA SEDUTA PUBBLICA VIRTUALE SARÀ ACCESSIBILE DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI ESCLUSIVAMENTE DA COLLEGAMENTO INFORMATICO DA REMOTO; NON SARANNO AMMESSI A PRESENZIARE FISICAMENTE ALLA SEDUTA PERSONE CHE SI PRESENTINO NEGLI UFFICI DELLA STAZIONE APPALTANTE.**

NOTA BENE: Nei limiti previsti dall'articolo 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, il seggio di gara invita, se necessario, i concorrenti a completare e/o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni prodotte e di seguito citati, secondo quanto previsto oltre nel presente Disciplinare, nel paragrafo 24 "Cause di esclusione. Soccorso istruttorio."

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. In caso di offerte vincenti uguali si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario con sorteggio.

L'esito positivo della verifica dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale in capo all'aggiudicatario comporterà l'adozione del provvedimento di dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione.

Qualora dall'accertamento i requisiti non risultassero soddisfatti, l'Amministrazione provvederà ad annullare l'aggiudicazione, ad informare l'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché l'Autorità Giudiziaria per gli

accertamenti del caso, e a verificare la documentazione amministrativa del concorrente secondo classificato in graduatoria. Un esito positivo di tale verifica comporterà l'aggiudicazione della gara a quest'ultimo soggetto.

#### **34. AGGIUDICAZIONE, GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE, CONTRATTO, ADEMPIMENTI DELL'AGGIUDICATARIO**

L'aggiudicazione verrà disposta dal Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Cortemaggiore con apposito provvedimento, e verrà comunicata ai concorrenti sulla piattaforma per gare telematiche SATER.

**Si informa che, preventivamente all'aggiudicazione, saranno sottoposte a verifica le dichiarazioni contenute nell'ambito dell'offerta tecnica relativamente all'esperienza pregressa.**

L'efficacia dell'aggiudicazione sarà disposta con apposito provvedimento del R.U.P. del Comune di Cortemaggiore(PC), previa verifica, con esito favorevole, del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario, che sarà effettuata dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza.

Qualora dall'accertamento i requisiti non risultassero soddisfatti, l'Amministrazione provvederà ad annullare l'aggiudicazione, ad informare l'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché l'Autorità Giudiziaria per gli accertamenti del caso, e a verificare i requisiti del secondo classificato non anomalo. Un esito positivo di tale verifica comporterà l'aggiudicazione della gara a quest'ultimo soggetto.

Prima dell'aggiudicazione e della stipula del contratto, la stazione appaltante richiederà il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Si rammenta inoltre l'obbligo dell'impresa aggiudicataria della presentazione di tutta la documentazione occorrente per la stesura del contratto d'appalto, ivi compresa, ove richiesta, la dichiarazione ex D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.

Il concorrente aggiudicatario dovrà:

- costituire la garanzia fidejussoria di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 (cauzione definitiva) nella misura del 10% dell'importo contrattuale, salvo gli aumenti previsti in caso di ribasso superiore al 10% o al 20%;
- stipulare una polizza assicurativa nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.), conforme allo schema di cui al D.M. 123/2004;
- qualora sia un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, dovrà trasmettere al Comune di Cortemaggiore il mandato conferito all'impresa capogruppo dalle imprese mandanti, risultante da scrittura privata autenticata, nonché la procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante dell'Impresa capogruppo, risultante da atto pubblico;
- presentare la documentazione di cui all'art. 90 del D.Lgs. 81/2008 per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale;
- presentarsi a stipulare il contratto entro i termini assegnati dal Comune e provvedere al versamento delle spese contrattuali e delle imposte connesse;
- depositare, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, eventuali contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice;
- depositare, prima della sottoscrizione del contratto di appalto, la documentazione richiesta dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 23/06/2022 (CAM).

In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento si attiveranno le procedure di cui all'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

Si ricorda che la mancata produzione, entro i termini assegnati, dei documenti richiesti per la stipula del contratto o la non corrispondenza di essi a quanto dichiarato in sede di gara, determinerà, oltre alle conseguenze penali previste dall'art. 76 del T.U. 445/2000, l'annullamento dell'aggiudicazione e la segnalazione dei fatti all'Autorità Nazionale Anticorruzione e all'Autorità Giudiziaria.

Qualora l'aggiudicatario non si presenti alla stipulazione del contratto nella data stabilita o rifiuti di costituire la garanzia fidejussoria di cui all'art. 103, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione e alle comunicazioni all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Al presente appalto si applicano, tra l'altro, il Regolamento recante il D.P.R. 5.10.2010 n. 207 e il D.M. 19.04.2000 n. 145, per le parti vigenti.

**Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'aggiudicatario del presente appalto è tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati (accesi,**

anche in via non esclusiva, presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa), entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conto già esistente, entro 7 giorni dall'utilizzo per le operazioni relative alle commesse pubbliche, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Sono inoltre a carico dell'aggiudicatario le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto 02.12.2016 MIT; spese che dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, secondo le modalità che verranno successivamente comunicate. A titolo informativo, si precisa che l'ammontare delle spese di pubblicazione per il bando di gara, ammontano ad € 1.874,61 comprensivi di IVA e marca da bollo, cui si sommeranno le spese per la pubblicazione dell'esito di gara.

### **35. ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DI RICORSI**

Avverso la presente procedura è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Parma, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando di gara ovvero dalla data di conoscenza del provvedimento da impugnare.

La definizione di tutte le eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Piacenza ed è esclusa la competenza arbitrale

### **35 RICHIESTE DI CHIARIMENTO E COMUNICAZIONI**

Le richieste di chiarimenti dovranno essere inviate a SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide>.

Sarà possibile inoltrare richieste di chiarimenti **entro le ore 18:00 del 20/03/2023. Non verranno evase richieste di chiarimenti pervenute in modo difforme o successivamente al termine indicato. Non verranno inoltre fornite risposte a richieste dei chiarimenti inoltrate via mail ordinaria.**

La Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza risponderà, tramite SATER, alle richieste di chiarimenti ricevute entro il termine. Le richieste di chiarimenti ricevute, e le relative risposte, se di interesse generale, saranno consultabili su SATER.

**Si precisa che la Stazione Appaltante darà risposta alle richieste di chiarimenti degli operatori economici inerenti alla documentazione di gara (inclusi gli elaborati progettuali), ma NON a quesiti relativi al possesso dei requisiti di qualificazione necessari per la partecipazione alla gara. La verifica circa il possesso dei requisiti di qualificazione, infatti, è rimessa alla esclusiva valutazione del seggio di gara, in seduta pubblica, ai fini dell'abilitazione alla gara di appalto.**

Per informazioni relative agli aspetti tecnici, gli interessati potranno rivolgersi al RUP Arch. Davide Mori (mail: [ufficiotecnico@comune.cortemaggiore.pc.it](mailto:ufficiotecnico@comune.cortemaggiore.pc.it)).

**La stazione appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabiliti. Ai fini del rispetto del termine sopra indicato farà fede il registro di sistema assegnato dal Sistema SATER.**

**Si precisa che telefonicamente non saranno fornite risposte a quesiti relativi all'interpretazione della normativa.**

**Per domande relative all'utilizzo di SATER si invitano gli operatori economici a far riferimento esclusivamente al numero verde 800 810 799.**

In caso di raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

**NOTA BENE: tutte le Comunicazioni tra la SUA e gli operatori economici, ivi incluse le istanze di accesso documentale, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il SATER, che li notificherà all'indirizzo PEC che il concorrente indicato in fase di registrazione.**

In caso di richiesta di accesso agli atti, nei casi previsti dalla legge, si precisa che la modalità di tale richiesta deve avvenire **tramite la specifica funzione del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER)**; le istruzioni operative per utilizzare tale funzione sono descritte nell'apposita "Guida all'uso" reperibile al link: <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-impresе/accesso-agli-atti>

### 36. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è l'Arch. Davide Mori, responsabile del Servizio Lavori Pubblici-Ambiente del Comune di Cortemaggiore; le operazioni di apertura e verifica della documentazione, la raccolta della eventuale documentazione relativa ai sub-procedimenti di soccorso istruttorio e di anomalia delle offerte, nonché la redazione dei verbali di gara e le comunicazioni agli operatori economici fino alla fase di dichiarazione dell'efficacia dell'aggiudicazione verranno svolte a cura della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza. Responsabile della fase di affidamento e referente per il procedimento di gara, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016, è la dott.ssa Giuliana Cordani, Titolare della Posizione organizzativa "Stazione Unica Appaltante" della Provincia di Piacenza.

### 38. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di appalto di lavori, servizi e forniture, o comunque raccolti dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza (SUA) e dal Comune di Cortemaggiore(PC) è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e dalla Legge sugli Appalti.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, il mancato conferimento dei dati personali preclude la partecipazione all'istruttoria della gara.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della Stazione Unica Appaltante e del Comune di Cortemaggiore, individuati quali Autorizzati al trattamento, a cui sono state impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati;
- Soggetti terzi fornitori di servizi per la SUA o per il Comune di Cortemaggiore (PC), o comunque ad essi legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- Legali incaricati per la tutela della SUA o del Comune di Cortemaggiore in sede giudiziaria.
- In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dalla Stazione Unica Appaltante e dal Comune di Cortemaggiore nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea. I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- a) per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
- b) per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

In qualunque momento l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. dal 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta al Titolare del trattamento: Provincia di Piacenza, con sede in Corso Garibaldi n. 50 – 29121 Piacenza.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)).

Il responsabile del trattamento per la SUA è la Dott.ssa Angela Toscani, dirigente dell'Ufficio di Staff "Bilancio, Patrimonio e Acquisti" della Provincia di Piacenza.

Il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) per la Provincia di Piacenza "SISTEMA SUSIO S.R.L.": [dpo@provincia.pc.it](mailto:dpo@provincia.pc.it).

Il Responsabile del trattamento per il Comune di Cortemaggiore per la presente procedura è il Sindaco Dott. Luigi Merli, email: [sindaco@comune.cortemaggiore.pc.it](mailto:sindaco@comune.cortemaggiore.pc.it).

Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) per il Comune di Cortemaggiore è la società "Galli Data Service s.r.l.", email: [info@galldata-service.com](mailto:info@galldata-service.com)

### **39. DISPOSIZIONI FINALI**

Si esclude la clausola compromissoria. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando e disciplinare di gara trovano applicazione le norme del Codice dei contratti pubblici e le altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.